



**ASSOCIAZIONE “AMICI DEL POLICLINICO DONATORI DI
SANGUE ODV”**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n..... del



INDICE

Breve presentazione dell'Associazione "Amici del Policlinico Donatori di Sangue OdV" ... 8

SEZIONE I – PARTE GENERALE – IL QUADRO NORMATIVO

<i>1. Introduzione</i>	<i>11</i>
<i>1.1 Normativa "231" ed applicabilità agli enti "no profit"</i>	<i>11</i>
<i>2. I reati presupposto.....</i>	<i>12</i>
<i>3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente</i>	<i>13</i>
<i>4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo</i>	<i>15</i>
<i>5. Le sanzioni.....</i>	<i>16</i>
<i>5.1. Le sanzioni pecuniarie.....</i>	<i>16</i>
<i>5.2. Le sanzioni interdittive.....</i>	<i>17</i>
<i>5.3. Le sanzioni accessorie</i>	<i>19</i>
<i>6. Le misure cautelari</i>	<i>20</i>

SEZIONE II – IL MODELLO ORGANIZZATIVO

<i>1. Funzione del Modello.....</i>	<i>23</i>
<i>2. Linee Guida.....</i>	<i>23</i>
<i>3. Rapporto tra Modello e Codice Etico</i>	<i>24</i>
<i>4. Principi ispiratori del Modello</i>	<i>25</i>
<i>5. Struttura del Modello</i>	<i>26</i>
<i>6. Criteri per l'adozione del Modello</i>	<i>27</i>
<i>7. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello.....</i>	<i>27</i>
<i>8. Destinatari del modello</i>	<i>28</i>



9. Organismo di vigilanza	29
9.1. Requisiti.....	29
9.2. Composizione, nomina e permanenza in carica	31
9.3. Revoca.....	33
9.4. Compiti e Poteri.....	34
10. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	36
10.1. Informativa agli organi sociali	36
10.2. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza	37
10.3. Flussi informativi e nuova normativa in materia di whistleblowing	38
10.4. Archiviazione della documentazione e delle segnalazioni	39
11. Il sistema sanzionatorio.....	40
11.1. Principi Generali	40
11.2. Violazione del Modello e del Codice Etico	40
11.3. Sanzioni e misure disciplinari	41
11.3.1. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo	41
11.3.2. Sanzioni nei confronti del personale dipendente dell'Associazione	42
11.3.3. Sanzioni nei confronti dei collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato dell'Associazione	44
12. Nuova normativa in materia di whistleblowing	44
12.1. Che cos'è il whistleblowing	44
12.2. La normativa	45
12.3. Scopo della sezione whistleblowing.....	47
12.4. Destinatari.....	48
12.5. Ambito di applicazione	48
12.6. Processo di segnalazione degli illeciti.....	49



12.7. Oggetto della segnalazione	49
12.8. Destinatari della segnalazione e modalità della segnalazione	50
12.9. Verifica della fondatezza della segnalazione.....	50
12.10. Tutela del whistleblower.....	51
12.11. Responsabilità del whistleblower.....	51
13. La comunicazione del Modello Organizzativo	52
13.1. Formazione.....	52
14. Principi Generali di Prevenzione e Protocolli di Prevenzione Generali	53
14.1. Principi Generali di Prevenzione.....	53
14.2. Protocolli di prevenzione generali.....	53
SEZIONE III – ANALISI DEL RISCHIO E PARTI SPECIALI	
1. Analisi dei processi e valutazione del rischio – Note metodologiche	56
PARTE SPECIALE A	
REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
1. Le ultime Modifiche legislative alla luce della legge n. 3/2019 (c.d. “Spazza-Corrotti)..	59
2. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio	60
3. Le fattispecie di reato rilevanti	61
4. Risk Assessment.....	68
4.1. Le funzioni organizzative coinvolte	68
4.2. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001.....	68
4.3. Reati astrattamente configurabili.....	70
4.4. Livello di rischio	71
4.5. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment.....	72



PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato rilevanti	74
2. Risk Assessment.....	81
2.1. Le funzioni organizzative coinvolte	81
2.2. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001.....	81
2.3. Reati astrattamente configurabili.....	83
2.4. Livello di rischio	84
2.5. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment.....	84

PARTE SPECIALE C

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1. Le fattispecie di reato rilevanti	87
1.1. Trattamento sanzionatorio.....	90
2. Risk Assessment.....	90
2.1. Le funzioni organizzative coinvolte	90
2.2. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001.....	91
2.3. Reati astrattamente configurabili.....	91
2.4. Livello di rischio	92
2.5. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment.....	93

PARTE SPECIALE D

DELITTI CONTRO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

1. Le fattispecie di reato rilevanti	95
--	----



2. Risk Assessment.....	95
2.1. Le funzioni organizzative coinvolte	95
2.2. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001.....	96
2.3. Reati astrattamente configurabili.....	96
2.4. Livello di rischio	97
2.5. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment.....	97

PARTE SPECIALE E

REATI INFORMATICI

1. Le fattispecie di reato rilevanti	99
2. Risk Assessment.....	101
2.1. Le funzioni organizzative coinvolte	101
2.2. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001.....	102
2.3. Reati astrattamente configurabili.....	103
2.4. Livello di rischio	103
2.5. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment.....	104

PARTE SPECIALE F

REATI DI CLANDESTINITA’

1. Le fattispecie di reato rilevanti	106
2. Trattamento sanzionatorio dell’Ente	108
3. Risk Assessment.....	108
3.1. Le funzioni organizzative coinvolte	108
3.2. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001.....	109
3.3. Reati astrattamente configurabili.....	109



3.4. Livello di rischio 110

3.5. Presidi adottati all'esito del Risk Assessment..... 111

PARTE SPECIALE G

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le fattispecie di reato rilevanti 112

2. I casi previsti dall'art. 55, comma 2 del T.U.S.S.L. 114

3. Definizioni..... 116

4. Risk Assessment..... 117

4.1. Le funzioni organizzative coinvolte 117

4.2. Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai sensi del D.lgs. 231/2001..... 118

4.3. Reati astrattamente configurabili..... 119

4.4. Livello di rischio 120

4.5. Presidi adottati e divieti imposti all'esito del risk assessment 120

4.6. L'attività dell'OdV..... 122

PARTE SPECIALE H

1. Altre fattispecie di reato – pur previste dal D.lgs. 231/2001 – che non si ritengono
potenzialmente configurabili, alla luce dell'analisi del rischio effettuata, con riferimento
all'attività dell'Associazione 124

2. Risk Assessment..... 131

2.1. Livello di rischio 131

ALLEGATO 1 – Redazione e aggiornamento del modello 132

ALLEGATO 2 – Codice Etico 133

ALLEGATO 3 – Composizione Organismo di Vigilanza 134



Breve presentazione dell'Associazione "Amici del Policlinico Donatori di Sangue OdV"

L'Associazione "Amici del Policlinico Donatori di Sangue OdV" – d'ora in poi, per brevità, l'"Associazione" – rappresenta una realtà ben consolidata della città di Milano.

Fondata nel 1974 dal **Prof. Girolamo Sirchia**, oggi Presidente, l'Associazione ha rivestito subito un ruolo fondamentale nel riunire i donatori di sangue del Centro Trasfusionale e di Immunoematologia dei Trapianti dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, garantendo un trattamento trasfusionale di qualità ai pazienti dell'Ospedale e dei centri che ad esso fanno riferimento.

Pilastro del Piano Sangue della Regione Lombardia, l'Associazione - che dal 2010 ha acquisito la qualifica di *Onlus* - nel corso dei decenni è cresciuta a un ritmo esponenziale, arrivando a soddisfare il fabbisogno trasfusionale non solo del Policlinico, ma anche di altri Ospedali e Case di Cura di Milano.

Mission e attività

Per raggiungere questi traguardi, con passione e programmazione, l'Associazione ha sviluppato molteplici progetti di promozione della donazione di sangue e di educazione sanitaria, non solo nelle scuole, ma anche nelle università e nelle aziende, impegnandosi anche nell'ampliamento dei servizi di protezione della salute dei donatori, tutelando efficacemente il loro stato di salute attraverso un continuo ed accurato controllo sanitario, anche in ottica preventiva.

L'Associazione, infatti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, riunendo tutti coloro che, in piena libertà, decidono di far parte della grande famiglia dei donatori di sangue, e promuovendo iniziative di sensibilizzazione e di diffusione delle problematiche che affliggono la raccolta del sangue, sia sotto il profilo sociale che legislativo. Tutte le risorse economiche dell'Associazione vengono investite nella ricerca scientifica, nella formazione del personale sanitario e nella retribuzione dei propri dipendenti e consulenti, al fine di garantire al Centro e ai suoi donatori servizi sanitari di qualità sempre maggiori.

Numeri

L'Associazione, ad oggi, conta **23.142 donatori attivi** (di cui 3082 nuovi), da cui ha ricevuto circa **30.430 donazioni utili** che hanno consentito la preparazione di oltre **100.000 emocomponenti** ad uso



trasfusionale. Tra questi, i giovani sono largamente rappresentati: il 29% dei donatori, infatti, è compreso nella fascia tra i 18 e i 29 anni di età, così come ben rappresentati sono i laureati, con una percentuale del 39 %. Questi e tanti altri risultati consentiranno all'Associazione di diventare, in breve tempo, punto di riferimento per la lavorazione e la validazione di vari Centri di prelievo cittadini, assumendo al contempo maggiori responsabilità di servizio e di ricerca.

Organi sociali

L'Associazione "Amici" ha sede a Milano, via Francesco Sforza n. 35; è retta ed opera sulla base dello Statuto adottato dall'Assemblea Straordinaria nella seduta del 14 giugno 2019.

Per la gestione dei donatori e l'erogazione dei suoi servizi, l'Associazione si avvale dell'operato di un **Consiglio Direttivo**, costituito da rappresentanti di donatori e volontari, cui spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione delle attività sociali, l'erogazione dei mezzi economici e la redazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo.

Altro organo sociale è l'**Assemblea**, costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento del contributo deliberato dal Consiglio.

L'Assemblea ha il compito di approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo; nominare i componenti del Consiglio Direttivo, con la designazione anche delle cariche di Presidente e Vice Presidente; nominare il Revisore dei Conti; deliberare le modifiche da apportare allo statuto nonché l'eventuale scioglimento dell'Associazione con la nomina di un liquidatore.

L'Associazione, altresì, si avvale dell'operato di un **Tesoriere**, con mansioni amministrative e contabili, e del **Revisore dei Conti**, deputato alla verifica della regolarità delle scritture contabili e dei fatti di gestione nel corso dell'esercizio.

Da ultimo, l'Associazione si avvale dell'operato del **proprio personale dipendente** - coadiuvato dalla preziosa ed indispensabile collaborazione dei propri **volontari** (attualmente 107) – nonché di **consulenti specializzati**, con mansioni sia amministrative che gestionali.



•

SEZIONE I

PARTE GENERALE

IL QUADRO NORMATIVO



1 Introduzione

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in poi, per brevità, "Decreto") introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Gli enti a cui si applica il Decreto sono:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società e associazioni anche prive di personalità giuridica;
- gli enti pubblici economici;
- gli enti privati concessionari di un servizio pubblico.

Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati). Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati, espressamente previsti dal Decreto, da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati. L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della propria attività. La responsabilità dell'ente non si sostituisce ma si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo che ha commesso il reato.

Si tratta di una responsabilità autonoma dell'ente, che risponde anche nelle ipotesi in cui l'autore della condotta criminosa non sia stato identificato, non sia imputabile o il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, termine che ricomincia a decorrere qualora intervenga un atto interruttivo della prescrizione, così come previsto per legge.

I termini prescrittivi per l'illecito amministrativo dell'ente e per il reato della persona fisica, quindi, non necessariamente coincidono.

1.1 Normativa "231" ed applicabilità agli enti "no profit"



Come detto, l'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001 dispone l'applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa *"[...] agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

In passato la dottrina aveva sostenuto l'inapplicabilità della disciplina agli enti "no profit", ritendendo che non fossero portatori di interessi economici: secondo tale orientamento, infatti, le condizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2001, ovvero l'esistenza di "vantaggio o interesse" - poiché intesi in senso economico - non potevano configurarsi, ove rapportati alla natura ed attività degli enti "no profit".

Attualmente, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie confermano l'applicabilità della normativa in esame anche agli enti "no profit": in tal senso, è stato ritenuto come i concetti di "vantaggio" o "interesse" non debbano necessariamente avere una caratterizzazione economica, in quanto i medesimi possono configurarsi anche per reati di natura non economica, quali – esemplificativamente – le lesioni gravi o gravissime e l'omicidio colposo.

Ne consegue che - non rilevando lo scopo di lucro dell'ente - il fine mutualistico (prevalente o meno che sia), o quello altruistico, non costituiscono elemento utile per "discriminare" tali enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità, per i reati commessi nel loro interesse.

A tal proposito, la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, emessa dalla Autorità Nazionale Anticorruzione ed intitolata *"Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"*, al paragrafo 12, esortava le stazioni appaltanti a: *"verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001"*.

Sebbene si tratti di delibera emessa da un'Authority pubblica - e non di un obbligo legislativo - da tale 'esortazione', già rivolta alle stazioni appaltanti, non può che derivare la necessità, per gli organismi "no profit" che intendano rapportarsi con le amministrazioni pubbliche, di dotarsi di un modello di organizzazione per la gestione dei rischi, in base alle previsioni del D.lgs. 231/2001, e di procedere alla nomina di un Organismo di Vigilanza.

Ne consegue l'opportunità per tali enti, ormai sempre più manifesta, di dotarsi di un Modello organizzativo (MOG), al fine di costituire un valido presupposto esimente (un vero e proprio "scudo") contro le possibili sanzioni derivanti dai reati previsti nella disciplina del Decreto "231".



2 I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (i c.d. reati presupposto), tassativamente elencati nel Decreto *de quo* (e successive integrazioni), nonché nelle leggi che espressamente e tassativamente richiamano la disciplina del Decreto, che siano entrate in vigore prima della commissione del fatto.

3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni, che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che i reati siano stati commessi:

- da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Quanto al primo profilo, gli autori del reato, secondo quanto previsto dal Decreto, possono essere:

- a) soggetti con funzioni di amministrazione, gestione e direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente (c.d. soggetti in posizione apicale);
- b) soggetti sottoposti alla direzione ed al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati).

In particolare, nella categoria dei soggetti apicali (a) possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i direttori e i responsabili di area. Tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società devono essere considerati soggetti apicali.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono le decisioni adottate dai vertici. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono



in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori ed i consulenti, nonché i responsabili di processo.

Se più soggetti concorrono nella commissione del reato presupposto, tuttavia, è sufficiente che il soggetto apicale o subordinato fornisca un contributo consapevole alla realizzazione dello stesso, pur non commettendo in prima persona l'azione tipica.

In ordine, invece, al secondo requisito previsto dal Decreto, per far emergere la responsabilità dell'ente, è necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, con questo intendendo sia le ipotesi in cui l'ente abbia tratto un risultato positivo dalla condotta che quelle in cui tale finalità, seppur perseguita, non sia stata raggiunta dall'autore della condotta. In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente. La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati *standard* doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione ed allo svolgimento della sua attività. La colpa dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di *deficit* strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude, tuttavia, la responsabilità dell'ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, si sia dotato e abbia efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente in caso di commissione di reati presupposto.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, che è chiamato a rispondere, salvo che dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o anche OdV);
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;



- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde, invece, solo se venga provato che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”* che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, ad ogni modo, tale presupposto non ricorre se l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello, prima della commissione del reato, in tal senso escludendo l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Alla luce di quanto evidenziato, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, rappresentano, quindi, l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello opera quale esimente della responsabilità dell'ente solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (*c.d.* attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.



Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

In relazione ai soggetti subordinati - secondo il Decreto - il Modello deve prevedere, tenuto conto della natura e della dimensione dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

5 Le sanzioni

L'apparato sanzionatorio per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevede:

- sanzioni pecuniarie,
- sanzioni interdittive;
- sanzioni accessorie;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale.

5.1. Le sanzioni pecuniarie

In caso di condanna dell'ente è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su quote, di valore variabile secondo parametri prestabiliti dal Decreto.

In sede di determinazione della sanzione, il giudice stabilisce il numero delle quote applicabili, tenuto conto della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze e per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota tiene, inoltre, conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria:



- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- se il danno cagionato sia di particolare entità.

Inoltre, la riduzione della sanzione pecuniaria può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

5.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
- da un soggetto apicale;
- da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, tassativamente elencate nell'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall' esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.



Le sanzioni interdittive rappresentano le misure maggiormente afflittive per l'ente e sono normalmente temporanee. Tuttavia, nei casi più gravi, possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Per quanto concerne la durata, l'art. 13, comma 2 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salvo quanto stabilito dall'art. 25 comma 5 del Decreto, come modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "Spazza-Corrotti"), recante *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*.

Tale Legge ha determinato l'inasprimento del regime delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, nel caso di condanna per uno dei delitti tassativamente elencati nei commi 2 – 3 dello stesso art. 25, concernenti numerose tra le fattispecie rientranti nel novero dei "Delitti contro la Pubblica Amministrazione", quali corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità.

In questi casi, le sanzioni interdittive verranno applicate per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti "apicali", e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da un soggetto "sottoposto".

Inoltre, la Legge n. 3/2019 ha ulteriormente modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/2001, prevedendo al nuovo comma 5 bis una "sanzione interdittiva attenuata", nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La nuova disposizione legislativa esige dall'ente – allo scopo di attenuare la durata delle sanzioni interdittive – un comportamento particolarmente impegnativo, che va oltre la semplice denuncia del reato e che si sostanzia nelle condotte tassativamente elencate nella norma.

Appare, altresì, lecito supporre che il comportamento collaborativo debba essere proprio del soggetto al quale spetta la rappresentanza legale dell'ente, eccezion fatta per il caso in cui questi sia anche l'autore (presunto) del reato denunciato; a fronte di tale situazione sarà opportuno, pertanto, procedere alla



nomina di un nuovo legale rappresentate o di un procuratore speciale *ad hoc*, che dovranno porre in essere le misure richieste dalla norma.

Ebbene, nel caso in cui l'ente si sia efficacemente adoperato, ponendo in essere le condotte previste dal nuovo comma 5 bis dell'art. 25 del Decreto, verrà applicata una mitigazione del trattamento sanzionatorio concernente le sanzioni interdittive, che avranno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, come si vedrà nel paragrafo 7 della presente sezione.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano - o sono revocate se applicate in via cautelare - qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti, di *ravvedimento operoso*, la sanzione interdittiva è sostituita da quella pecuniaria.

5.3. Le sanzioni accessorie

Il Decreto prevede due ulteriori sanzioni:

- la confisca, ossia l'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.



6. Le misure cautelari

Il Decreto ha previsto la possibilità di applicare in via cautelare alcuni provvedimenti volti a realizzare una tutela anticipata in caso di condanna dell'ente.

Per l'applicazione delle misure cautelari è necessario che sussistano gravi indizi di responsabilità per l'ente e fondati e specifici elementi di concreto pericolo di reiterazione del reato per il quale si procede.

Una volta accertato che sia possibile procedere con le misure cautelari, il giudice deve determinarle tenendo conto della specifica idoneità delle stesse in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto; deve poi tenere conto del principio di proporzionalità delle stesse all'entità del fatto e alla sanzione eventualmente applicabile.

Le misure cautelari possono essere rappresentate da provvedimenti interdittivi, dal commissariamento giudiziale, dal sequestro preventivo e dal sequestro conservativo.

Per ciò che concerne la prima misura, si rimanda a quanto detto precedentemente.

Il commissariamento giudiziale presuppone la prosecuzione dell'attività dell'ente per opera di un commissario. In genere si utilizza tale strumento in luogo della misura interdittiva:

- quando l'ente svolge un pubblico servizio la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il sequestro preventivo si applica esclusivamente su beni per cui sia consentita la confisca, vale a dire il profitto e il prodotto del reato.

Il sequestro conservativo è volto in via cautelare a preservare le garanzie per il pagamento della sanzione, delle spese del procedimento o di ogni altro importo dovuto all'Erario e colpisce i beni mobili e immobili dell'ente, le somme o le cose di cui sia creditore.

La Legge n. 3/2019 (c.d. "Spazza-Corrotti") ha apportato modifiche anche in materia di durata massima delle misure cautelari, novellando l'art. 51 del D.lgs. 231/2001.

A seguito della citata novella, al primo comma dell'art. 51 le parole: *"la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2"* sono sostituite dalle seguenti: *"un anno"*, mentre al secondo comma



dello stesso articolo le parole: *“i due terzi del termine massimo indicato dall’articolo 13, comma 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“un anno e quattro mesi”*.

Appare qui opportuno sottolineare come si tratti, in realtà, di una “non modifica”, ovvero di una modifica non sostanziale, che ha lasciato invariato il termine di durata massima delle misure cautelari.



SEZIONE II

IL MODELLO ORGANIZZATIVO



1. Funzione del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato dal Consiglio Direttivo in data 13 maggio 2019, è adottato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto.

Esso si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, ispirato alle raccomandazioni contenute nel Codice Etico, allegato al presente Modello (allegato n. 2).

Il Modello costituisce, inoltre, un fondamentale strumento di sensibilizzazione di tutti i Destinatari, chiamati ad adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici cui si ispira l'Associazione "Amici" nel perseguimento del proprio oggetto sociale e con le procedure indicate di seguito.

Le previsioni contenute nel presente Modello mirano, pertanto, attraverso l'identificazione delle attività sensibili e la diffusione di procedure atte a prevenire condotte criminose ai sensi del Decreto, all'affermazione e alla diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità, funzionale al raggiungimento di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, idonea a prevenire la commissione di reati.

2. Linee Guida

Il Decreto, all'art. 6, comma 3, prevede che il Modello possa essere adottato "sulla base" di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. I principali interventi in materia da parte delle associazioni di categoria e le prassi così maggiormente consolidate hanno avuto quale riferimento le imprese di tipo commerciale. Ne discende quindi che, in mancanza di schemi e approcci specifici per gli enti del Terzo Settore, perché l'Associazione elabori un Modello adeguato alle sue specificità si renderà opportuno traslare principi prettamente aziendalistici, operando le dovute distinzioni connesse alle peculiari caratteristiche dell'ente in questione. In particolare, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione



e controllo ex D.lgs. n. 231/2001”, che possono essere schematizzate secondo le seguenti fasi fondamentali:

- identificazione dei rischi: ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.lgs. n. 231/2001;
- predisposizione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente): ossia la valutazione del sistema di controllo esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell’ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Il Codice Etico, approvato dal Consiglio Direttivo in data 13 maggio 2019, è strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello.

Il Codice Etico contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira l’Associazione nel perseguimento dei propri obiettivi; tali principi devono essere rispettati da tutti i Destinatari - indicati nel successivo paragrafo 8 - nonché da coloro che, a qualsiasi titolo, interagiscono con la medesima.

Ne deriva che il Codice Etico sia da considerarsi quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello e ne costituisce parte integrante.



4. Principi ispiratori del Modello

La predisposizione del presente Modello risulta ispirata ai seguenti principi fondamentali:

- prevedere l'attribuzione ai soggetti coinvolti nella formazione e nell'attuazione della volontà sociale di poteri e mansioni coerenti con le responsabilità organizzative assegnate, anche mediante eventuale sistema di deleghe e/o procure scritte, chiaro e completo, anche in ordine ai poteri di spesa, costantemente aggiornato e approvato dal Consiglio Direttivo;
- stabilire che il personale dipendente dell'Associazione nonché i collaboratori e consulenti esterni siano scelti sulla base di requisiti di competenza e professionalità, in conformità con le previsioni del Codice Etico, del Modello, oltre che nel rispetto delle normative di riferimento (Statuto dei Lavoratori);
- favorire la circolazione di flussi informativi, nel rispetto della riservatezza, al fine di identificare eventuali comportamenti difforni rispetto alle previsioni del Modello. Tali informazioni devono assumere particolare rilevanza ai fini della mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili), quale condizione essenziale per un'adeguata organizzazione preventiva;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità di ogni operazione eventualmente significativa nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei reati presupposto e la conseguente possibilità di verifica *ex post* di comportamenti attraverso documentazioni genuine, non alterabili, correttamente archiviate e verificabili, predisposte da soggetti chiaramente identificabili;
- garantire la costante formazione del personale e la promozione, all'interno del proprio sistema di comunicazione interna, dei temi legati all'area comportamentale del personale e alla divulgazione dei principi contenuti nel presente Modello. Il processo descritto si esplica attraverso l'introduzione di specifici programmi di formazione e comunicazione al personale dipendente, in modo tale che il medesimo risulti aggiornato sulle previsioni di legge relative all'esercizio delle proprie mansioni, sulle indicazioni del



Codice Etico nonché sulle procedure individuate nel Modello o che lo richiamano a qualsiasi titolo;

- consentire la diffusione di regole comportamentali, procedure e politiche interne conformi ai principi stabiliti nel Modello;
- verificare sul campo il corretto funzionamento del Modello e procedere all'aggiornamento periodico dello stesso sulla base delle indicazioni provenienti dall'esperienza applicativa;
- determinare in tutti coloro che operino in attività "sensibili" - in base al decreto - la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito passibile di sanzioni sia nei propri confronti che nei confronti dell'Associazione (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, ovvero se comunque il reato è stato commesso nell'interesse dell'Associazione medesima);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dall'Associazione in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la medesima intende attenersi, in linea con la *mission* dell'ente
- sanzionare fermamente ogni condotta dei Destinatari difforme rispetto alle proprie mansioni o ai protocolli stabiliti dal presente Modello, attraverso l'adozione di uno specifico sistema disciplinare.

5. Struttura del Modello

Il modello Organizzativo dell'Associazione "Amici" è composto da:

- una Parte Generale, dedicata alla descrizione del quadro normativo e sanzionatorio contemplato dal D.lgs. n. 231/2001;
- singole Parti Speciali, dedicate al dettaglio delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, in cui potrebbero incorrere gli organi dell'Associazione nello svolgimento delle proprie funzioni, e contenenti regole e principi di comportamento finalizzati a prevenire le singole fattispecie di reato.



6. Criteri per l'adozione del Modello

Il Modello ha recepito tutte le novità legislative introdotte fino alla recente Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “Spazza-Corrotti”), e alla Legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha esteso - da ultimo - la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

Al fine di redigere il presente Modello, sono state svolte con le seguenti attività:

- colloqui con i vertici dell'Associazione;
- interviste ai dipendenti dell'Associazione, mirate all'approfondimento delle attività sensibili e del controllo sulle stesse (ad es. Direzione Sanitaria, area amministrazione e contabilità, area IT e Multimedia, area promozioni/reclutamento, settore comunicazione);
- analisi dell'assetto organizzativo e della documentazione interna dell'Associazione, con particolare riferimento allo Statuto, all'organigramma, alla Convenzione in essere con la Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico e all'ultimo rapporto di attività elaborato riguardante l'anno 2018.

7. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Consiglio Direttivo ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello.

Nell'esercizio di tale funzione si avvale dell'ausilio di tutti i Destinatari, che hanno la potestà di formulare al Consiglio Direttivo proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello e hanno il dovere di segnalare in forma scritta ma senza ritardo fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

L'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei poteri ad esso conferiti evidenzia le osservazioni rilevanti ai fini del corretto funzionamento del Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio Direttivo anche su proposta e, comunque, previa informazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:



- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati presupposto;
- significative modificazioni dell'assetto interno dell'Associazione e delle modalità di svolgimento delle proprie attività;
- modifiche normative;
- ogni qual volta si evidenzino carenze o il Consiglio Direttivo ravvisi necessità di integrazioni o modifiche. Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante dell'OdV, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza senza ritardo.

8. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano, in primo luogo, a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Associazione nonché a coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima.

Il Modello e il Codice Etico si applicano, inoltre, a tutti i dipendenti dell'Associazione nonché a coloro i quali - pur non appartenendo all'Associazione - operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque ad essa legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati presupposto.

A tal fine, i soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Associazione nonché coloro che esercitano, anche di fatto, tali funzioni, sentito eventualmente il Consiglio Direttivo determinano preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni all'Associazione, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello e del Codice Etico. Parimenti, sono determinate altresì le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 13 della presente sezione.



I Destinatari sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

9. Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'Associazione.

9.1. Requisiti

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- onorabilità.

L'OdV è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di **autonomia ed indipendenza** dalle altre funzioni, dall'alta direzione e dall'organo decisionale. Non deve, inoltre, assumere incarichi di tipo operativo.

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa, controllo e spesa. A tal proposito, Il Consiglio Direttivo assegnerà, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza anche tenuto conto delle richieste di quest'ultimo. L'assegnazione del budget permetterà all'Organismo di Vigilanza di



operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al Consiglio Direttivo di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione successiva.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'Organismo di Vigilanza risponde, nell'esercizio delle proprie funzioni e nei termini indicati nel Modello, esclusivamente al Consiglio Direttivo.

L'OdV non può essere costituito da soggetti facenti parte dell'organo amministrativo. Per opportunità l'OdV sarà ed è composto da soggetti interni ed esterni.

Nell'esercizio delle loro funzioni i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale, ovvero collegata o connessa direttamente o indirettamente al loro ruolo all'interno della Società. Qualora si verificasse tale circostanza il membro interessato dovrà astenersi dalla specifica votazione, delibera, decisione, da intendersi nell'accezione più ampia, senza che per questo perda la carica di membro dell'OdV. Resta inteso che in tale ipotesi il soggetto interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo prima di astenersi dal partecipare alle relative votazioni, delibere, decisioni.

Il requisito della **professionalità** si traduce nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive, rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare ai vertici dell'ente.

Con riferimento alla **continuità di azione**, l'OdV deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni (almeno annuali) e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali

Per quanto concerne il requisito dell'**onorabilità**, i componenti dell'OdV non devono essere sottoposti a procedimenti penali per i reati collegati o connessi agli illeciti individuati nel presente Modello.



Inoltre, esso è assicurato dalla inesistenza, sia al momento della nomina che per tutta la durata dell'incarico, delle cause di ineleggibilità di cui al successivo paragrafo.

9.2. Composizione, nomina e permanenza in carica

Il D.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, l'Associazione opta per una soluzione di tipo monocratico che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, si ritiene in grado di assicurare - in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa - l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza – che viene scelta nella forma monocratica – potrà essere in seguito oggetto di modifica da parte del Consiglio Direttivo, qualora si ravvisasse una maggior esigenza di tutela connessa all'incremento – o all'ulteriore articolazione – delle attività proprie dell'Associazione.

L'OdV è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, con provvedimento motivato, che dà atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza, fra soggetti qualificati e con esperienza nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie.

All'atto dell'accettazione della carica, il membro dell'OdV, presa visione del Modello e data formale adesione al Codice Etico, si impegna a svolgere le funzioni egli attribuite, garantendo la necessaria continuità di azione, e comunicando immediatamente al Consiglio Direttivo qualsiasi avvenimento idoneo a incidere sulla permanenza dei requisiti sopra citati.

Successivamente alla nomina dell'OdV, almeno una volta all'anno, il Consiglio Direttivo ne verifica il permanere dei requisiti soggettivi in capo al membro del medesimo.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, **l'OdV rimane in carica per un triennio.**

L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del predetto termine, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso, che deve essere effettuata nel primo Consiglio Direttivo utile.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza sarà stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio Direttivo.



La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata anche alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica dell'Organismo di Vigilanza dovrà rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- la presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Associazione tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- aver ricoperto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- lo stato di interdizione o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- sentenza di condanna definitiva, nonché una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia e all'estero, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (reati fallimentari);
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero in materia societaria o tributaria;
 - per un qualunque altro delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni; –le misure di prevenzione ai sensi della Legge 27



dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi durante l'espletamento della carica, il soggetto nominato dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo.

Da ultimo, l'OdV provvede a predisporre un proprio Regolamento, in cui sono indicate le regole per il proprio funzionamento e le modalità di gestione dei flussi informativi, che viene portato a conoscenza del Consiglio Direttivo. Lo stesso potrà essere redatto dall'OdV anche in un momento successivo alla nomina.

9.3. Revoca

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri del medesimo potrà avvenire, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificano eventi che facciano venir meno i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia ed indipendenza, assenza di conflitto di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico.

La revoca dell'OdV è disposta mediante un'apposita delibera del Consiglio Direttivo.

A titolo puramente esemplificativo, costituisce giusta causa tale da determinare la revoca del membro dell'OdV, tra l'altro:

- l'omessa redazione annuale delle relazioni informative sull'attività svolta al Consiglio Direttivo e, se richiesta, al Revisore dei Conti;
- l'omessa redazione del Piano delle Verifiche dell'OdV (previste dall'OdV stesso in ottemperanza di quanto indicato al presente Modello);
- l'omessa verifica delle segnalazioni dei Destinatari, ai sensi di quanto disposto nella presente sezione, in merito alla commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto, nonché alla violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso.

In casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.



9.4. Compiti e poteri

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di tutte le funzioni e tutte le attività dell'Associazione, tali da consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello.

All'OdV non competono poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività dell'Associazione, poteri organizzativi o di modifica della struttura, né poteri sanzionatori.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare:

- sulla efficacia del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.lgs. 231/2001;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti poteri:

- svolgere periodici controlli per la verifica di eventuali ulteriori rischi di reato, sulla base di un apposito Piano delle Verifiche adottato dall'OdV;
- segnalare al Consiglio Direttivo eventuali rischi emersi durante l'attività di monitoraggio del Modello;
- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai relativi dati;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.lgs. 231/2001;
- valutare l'adeguatezza della regolamentazione interna adottata (Statuto, Codice Etico) e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento verificandone, successivamente, l'attuazione;



- monitorare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio Direttivo le possibili aree di intervento;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- segnalare periodicamente ai vertici dell'Associazione eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- verificare il rispetto del Codice Etico, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello, rilevando eventuali scostamenti comportamentali o inadeguatezze o nuove necessità;
- accedere liberamente, presso la sede e i locali dell'Associazione, senza necessità di preavviso, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello;
- avvalersi dell'ausilio di eventuali consulenti esterni, per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità.

L'OdV svolge le proprie funzioni coordinandosi con il Consiglio Direttivo, per gli aspetti relativi all'interpretazione e al monitoraggio del quadro normativo di riferimento del Modello.

Il componente dell'OdV - nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale - è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.



Nei casi in cui il Consiglio Direttivo sia coinvolto in condotte in violazione delle prescrizioni del presente Modello nonché in comportamenti criminosi, l'OdV - sotto la propria responsabilità - può svolgere le proprie attività senza darne informazione preventiva a tale organo.

10. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

10.1. Informativa agli organi sociali

L'OdV definisce e redige, all'inizio dell'esercizio e con cadenza annuale, un piano di lavoro relativo alle singole attività ispettive, che viene archiviato e integrato dalla documentazione attestante l'esito delle verifiche condotte.

L'OdV, salvo che sussistano particolari esigenze di riservatezza e confidenzialità per l'espletamento delle proprie funzioni, informa tempestivamente il Consiglio Direttivo in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o a eventuali urgenti criticità del Modello emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

L'OdV redige, almeno annualmente, una relazione scritta per il Consiglio Direttivo e, se da questo richiesto, per il Revisore dei Conti, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività svolte nell'anno dall'OdV;
- una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio di reato individuate;
- il resoconto, nel rispetto della riservatezza, delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate. Nel caso di violazioni del Codice Etico o del Modello, da parte del Consiglio Direttivo, l'OdV provvede alle comunicazioni di cui al successivo paragrafo 11.13.1 della presente sezione;
- informativa in merito all'eventuale commissione di reati presupposto;



- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dall'Associazione, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché del Codice Etico;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo o significative modificazioni dell'assetto interno dell'Associazione o delle modalità di svolgimento delle attività che comportano un aggiornamento del Modello;
- la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, dei suoi componenti;
- il rendiconto delle spese sostenute.

Tale relazione deve essere correttamente conservata e custodita, al fine anche di evitare l'accesso a soggetti estranei all'OdV e al Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV affinché li informi in merito alle attività dell'ufficio ovvero per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, analogamente, può richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno per l'esercizio delle proprie funzioni.

10.2. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello, nel rispetto dei doveri di diligenza e degli obblighi di fedeltà previsti per legge (artt. 2104 e 2105 c.c.), comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali dell'Associazione hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengano a conoscenza, nonché ogni violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengano a conoscenza.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni all'Associazione sono obbligati, nell'ambito dell'attività svolta, a segnalare tempestivamente e direttamente all'OdV le violazioni di cui al punto



precedente; tale obbligo deve essere specificato nei contratti che legano tali soggetti all'Associazione.

In ogni caso, all'OdV devono essere segnalate, senza indugio, le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dall'Associazione;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

Inoltre, tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali possono chiedere chiarimenti all'OdV in merito alla corretta interpretazione e applicazione del presente Modello, dei protocolli di prevenzione, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica associazione.donatorionlus@pec.it dedicata alla comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, dei membri degli organi sociali dell'Associazione e dei collaboratori esterni. Le segnalazioni, anche in forma anonima, possono altresì essere comunicate oralmente o trasmesse tramite posta interna all'OdV da parte dei Destinatari. Nel caso in cui le segnalazioni orali non siano comunicate direttamente all'OdV, deve essere redatto un verbale del colloquio, con l'assistenza di un membro dell'OdV se presente o, in sua assenza, di un soggetto delegato.

10.3. Flussi informativi e nuova normativa in materia di *whistleblowing*

Per opportuno coordinamento con gli obblighi informativi di cui ai precedenti paragrafi, si rappresenta come a seguito dell'introduzione della Legge n. 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, e della conseguente integrazione dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, l'Associazione *“Amici”* intende incoraggiare e tutelare coloro che in buona fede procedono a segnalare condotte illecite rilevanti



ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché violazioni del presente Modello organizzativo, attraverso la predisposizione di appositi canali di *whistleblowing*, che comprendono le seguenti modalità:

- missiva cartacea, con dicitura riservata/personale, inviata all'Organismo di Vigilanza dell'Associazione "Amici", via Francesco Sforza n. 35;
- e-mail al seguente indirizzo: **associazione.donatorionlus@pec.it**.

Per ogni ulteriore approfondimento in ordine alla nuova normativa in materia di *whistleblowing* – in relazione all'ambito di applicazione, ai destinatari nonché alla procedura di segnalazione di illeciti e le relative sanzioni – si rimanda all'apposito paragrafo 12 della presente sezione.

10.4. Archiviazione della documentazione e delle segnalazioni

Le segnalazioni, i resoconti periodici e ogni altro atto relativo alle attività dell'Organismo di Vigilanza devono avere evidenza documentale e sono conservate a cura dell'OdV, secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'OdV, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e delle novità introdotte dal Regolamento EU 2016/679 (GDPR).

In particolare:

- la documentazione cartacea è custodita e archiviata in un apposito spazio dedicato all'interno di un armadio con chiave sito presso l'ufficio del membro interno dell'OdV per un periodo minimo di 10 anni, salvo diverse previsioni di legge;
- la documentazione informatica è custodita in un archivio elettronico dedicato a cura del membro interno dell'OdV, il quale ne avrà password di accesso e copie di back up, per un periodo minimo di 10 anni, salvo diverse previsioni di legge.

L'accesso a tali archivi è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza o ad eventuali soggetti da questo delegati.

L'Associazione adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza e, se del caso, l'anonimato circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. E' vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV.

L'Associazione si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere, applicando anche sanzioni disciplinari.



La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente punto, costituisce violazione del Modello e deve rientrare, necessariamente, nelle previsioni di cui al successivo paragrafo 13 della presente sezione.

11. Il sistema sanzionatorio

11.1. Principi generali

Il D.lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'Associazione "Amici" all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso. L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dall'Associazione in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

11.2. Violazione del Modello e del Codice Etico

L'inosservanza delle norme del Modello, nonché di tutte le procedure e *policy* da parte dei destinatari, comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto, oltre al risarcimento dei danni (materiali o morali) eventualmente derivanti da tale inosservanza.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che costituiscono infrazione:

- comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;



- la violazione delle disposizioni della Parte Generale del Modello e del Codice Etico;
- la violazione delle disposizioni previste nei Protocolli richiamati nelle parti speciali del presente Modello;
- la tenuta di un comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di informazione verso l'OdV indicati nei precedenti paragrafi;
- atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello o del Codice Etico, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
- la violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante.

11.3. Sanzioni e misure disciplinari

11.3.1. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, l'OdV informerà l'intero Consiglio Direttivo che prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio Direttivo da adottare con l'astensione dell'interessato, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- ammonizione scritta;
- sospensione temporanea dalla carica;
- revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio Direttivo incorra nell'ammonizione scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario;



- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio Direttivo incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro del Consiglio Direttivo incorre nella revoca dalla carica.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte del Revisore dei Conti, l'OdV informerà il Consiglio Direttivo il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Qualora il Consiglio Direttivo fosse informato in merito a violazioni del Modello o del Codice Etico da parte dell'OdV, il Consiglio Direttivo provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

11.3.2. Sanzioni nei confronti del personale dipendente dell'Associazione

Il Codice Etico e il Modello costituiscono un complesso di norme alle quali il personale dipendente dell'Associazione deve uniformarsi, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

Pertanto, tutti i comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Codice Etico, del Modello e delle sue procedure di attuazione, costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, infrazioni, comportanti la possibilità dell'instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l'entità delle sanzioni irrogabili saranno determinati in base ai seguenti criteri:

- gravità delle violazioni commesse;
- mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;



- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dal CCNL;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Sulla base dei principi e criteri sopra indicati, sono previsti:

- rimprovero verbale, per violazioni di lieve entità;
- rimprovero scritto, per violazioni dei protocolli previsti dal Modello;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, in caso di violazioni ripetute dei protocolli interni nonché per comportamenti ripetuti comunque difformi dalle prescrizioni del Modello;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni, qualora le violazioni delle procedure previste dal Modello siano di particolare gravità ed espongano la società al rischio di lesione dell'interesse aziendale;
- provvedimento di licenziamento con preavviso (per giustificato motivo), allorché il lavoratore adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di commissione di reati, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, tale da configurare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, o condotta gravemente pregiudizievole per l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, come, ad esempio:
 - qualsiasi comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato previsto dal Decreto;
 - qualsiasi comportamento volto a dissimulare la commissione di un reato previsto dal Decreto;
 - qualsiasi comportamento che contravvenga deliberatamente alle specifiche misure previste dal Modello e dalle relative procedure attuative, a presidio della sicurezza e salute dei lavoratori.
- Provvedimento di licenziamento senza preavviso (per giusta causa) sarà applicato in presenza di una condotta consistente nella grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle Procedure contenute nel Modello ovvero delle prescrizioni del



Codice Etico, in quanto comportamento tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

In caso di danni arrecati all'Associazione, è sempre possibile per quest'ultima avanzare richiesta di risarcimento.

11.3.3. Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato dell'Associazione

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato dell'Associazione, di cui al precedente paragrafo 8 della presente sezione ("Destinatari del Modello"), ogni comportamento posto in essere da tali soggetti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello o nel Codice Etico, tali da comportare il rischio di commissione di un reato presupposto sanzionato dal Decreto potrà determinare - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership – l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, anche senza preavviso.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti all'Associazione, come nel caso di applicazione alla stessa delle misure sanzionatorie previste dal D.lgs. 231/2001.

12. Nuova normativa in materia di *whistleblowing*

12.1. Che cos'è il *whistleblowing*

Con l'espressione "*whistleblower*" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o azienda, che segnali violazioni o irregolarità commesse ai danni delle medesime.

La segnalazione, nelle intenzioni del legislatore, è manifestazione attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e delle situazioni pregiudizievoli per l'organismo a cui appartiene.

Le succitate segnalazioni possono essere di varia natura: a titolo puramente esemplificativo, per quanto qui in rilievo, devono riguardare gravi e specifiche situazioni che possano costituire un



rischio di violazione del Modello organizzativo o di integrazione dei reati-presupposto, per come previsti dalla parte speciale del Modello.

12.2. La normativa

La materia del *whistleblowing* è stata disciplinata, per ciò che concerne il settore privato, dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

Tale Legge ha disposto l’integrazione dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, al fine di prevedere una puntuale tutela per i dipendenti o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni lavorative.

A seguito della citata novella, i Modelli di organizzazione dovranno ora prevedere l’istituzione di appositi canali attraverso cui i soggetti apicali nonché i sottoposti possano presentare, a tutela dell’integrità dell’Ente, *“segnalazioni circostanziate di condotte illecite”* rilevanti ai sensi della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, che siano *“fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”*.

A tutela dei soggetti denuncianti, la nuova legge stabilisce:

- l’adozione di apposite tutele idonee a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante;
- il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Avverso l’adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di presentare denuncia all’Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un’inversione dell’onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare che l’irrogazione di sanzioni disciplinari o l’adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei



confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'articolo 3, comma 1, della Legge 179/2017 contiene alcune disposizioni in parte derogatorie della regolamentazione del segreto e prevede che il perseguimento dell'integrità dell'Ente ed il contrasto delle malversazioni costituiscono giusta causa per rivelare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale (art. 623 c.p.) e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 c.c.). In questi casi, quindi, se attraverso la segnalazione viene rivelato il segreto – oggetto di obbligo di legge – la sanzione penale non si applica, poiché l'interesse all'emersione degli illeciti viene considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza (tale esclusione potrebbe essere rilevante soprattutto in quelle ipotesi in cui si identifica un soggetto esterno quale destinatario delle segnalazioni).

La giusta causa sopra richiamata non opera, invece, se il soggetto tenuto al segreto professionale è venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata (comma 2). In tale ipotesi, l'eventuale rivelazione del segreto configura il reato.

Per comodità, si riporta qui di seguito una tabella con le principali definizioni introdotte dalla Legge n. 179/2017:

Destinatari della nuova normativa privatistica	Le organizzazioni private: società, gruppi di società, organizzazioni non governative - onlus, fondazioni, associazioni ecc. con modello organizzativo 231.
Segnalante	Chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Per gli enti privati, il riferimento è alle <i>“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”</i> , nonché a <i>“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza</i>



	<i>di uno dei soggetti”</i> precedentemente menzionati.
Segnalazione	Comunicazione del segnalante avente ad oggetto informazioni <i>“circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”</i> .
Segnalato	Il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.
Destinatario della segnalazione	Soggetto/i o organo dell’organizzazione privata, che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni (anche con l’eventuale supporto di altre funzioni dell’organizzazione).
Canali per le segnalazioni	Canali individuati dall’Ente quali mezzi, interni o esterni all’organizzazione stessa, con cui veicolare le segnalazioni. L’Ente deve dotarsi di <i>“almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante”</i> .

12.3. Scopo della sezione *whistleblowing*

Scopo della presente sezione del Modello è quello di evitare che il dipendente/collaboratore (segnalante o *whistleblower*), venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, ed allo stesso tempo, di fornire al medesimo adeguata tutela, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 179/2017.

Pertanto, la sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla citata Legge n. 179/2017, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, per ciò che concerne le informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare



per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro ordinamento.

L'adozione della presente sezione intende:

- chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un *iter* procedurale ben definito;
- rappresentare le modalità adottate dall'Associazione per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, prevedendo apposite sanzioni in caso di violazione delle misure predisposte a tutela dell'identità.

12.4. Destinatari

La presente sezione si applica, innanzitutto, ai dipendenti dell'Associazione.

In particolare, destinatari delle regole indicate sono i dipendenti, intendendosi non solo i dipendenti con rapporto lavorativo in essere a tempo indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto a tempo determinato oppure coloro che hanno in essere un contratto di apprendistato, tirocinio oppure che svolgono uno *stage* formativo.

Inoltre, si applica anche ai soggetti legati da un vincolo di collaborazione (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative).

12.5. Ambito di applicazione

Come previsto dalla normativa, le procedure si applicheranno alle segnalazioni di "condotte illecite" di cui il dipendente/collaboratore sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

In particolare, come da precisazioni dell'A.N.A.C., non solo ai reati di corruzione e simili, ma anche alle situazioni in cui, nel corso delle attività dell'Associazione, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché ai fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'Associazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite.



Inoltre, nell'ambito della presente procedura rientrano anche le segnalazioni di illeciti riguardanti i reati presupposto del D.lgs. 231/2001.

12.6. Processo di segnalazione degli illeciti

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili affinché i soggetti destinatari della segnalazione possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione medesima.

Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni:

- descrizione della condotta illecita;
- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali ulteriori documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

12.7. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno dell'Associazione o comunque relativi ad essa.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci correnti.



12.8. Destinatari della segnalazione e modalità della segnalazione

Le segnalazioni di cui alla presente sezione potranno essere effettuate all'OdV, attraverso i canali *whistleblowing* sopra delineati al paragrafo 10.3 "*Flussi informativi e nuova normativa in materia di whistleblowing*" e, nello specifico, attraverso:

- missiva cartacea, con dicitura riservata/personale, indirizzata all' Organismo di Vigilanza dell'Associazione, via Francesco Sforza n. 35;
- e-mail al seguente indirizzo: **associazione.donatorionlus@pec.it**.

12.9. Verifica della fondatezza della segnalazione

L'OdV ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal *whistleblower* nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

A tal fine, può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili su quanto occorso. Di tali incontri va redatto verbale, conservato in archivio riservato.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'OdV provvede a:

- inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rilevanza penale dei fatti;
- trasmettere la segnalazione al Consiglio Direttivo, per l'acquisizione di elementi istruttori, qualora i fatti rappresentati non integrino ipotesi di reato, nonché per i relativi profili di responsabilità disciplinare, ove sussistenti.

Tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza ed all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.



12.10. Tutela del *whistleblower*

Ai sensi dell'art. 6, co. 2-ter e 2-quater del D.lgs. 231/2001, l'Associazione "Amici" vieta qualunque forma di azione ritorsiva, discriminatoria o comunque penalizzante, effettuata tanto in via diretta quanto in via indiretta nei confronti del segnalante di buona fede.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio Direttivo, qualora l'autore della discriminazione sia un membro del Consiglio stesso;
- alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti;
- alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, ove sussistenti.

L'identità del *whistleblower* viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rivelata per legge (ad esempio, a richiesta dell'A.G.).

L'identità del *whistleblower* può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

12.11. Responsabilità del *whistleblower*

La presente procedura non tutela il *whistleblower* in caso di **segnalazione mendace**, o comunque nel caso di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.



Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al *whistleblower* in tutti i casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato).

Ugualmente saranno passibili di sanzione i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettino le prescrizioni fornite.

13. La comunicazione del Modello organizzativo

L'Associazione "Amici" garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello organizzativo, nei confronti di tutti i destinatari.

Il Modello e il Codice Etico, non appena approvati o qualora subiscano modifiche, sono comunicati tempestivamente a tutto il personale dell'Associazione utilizzando i mezzi di diffusione più idonei, quali l'affissione nelle bacheche site presso la sede dell'Associazione, e la pubblicazione sul sito internet: www.donatorisangue.org e sulle altre pagine *social* dell'Associazione.

Sono eventualmente stabilite, a cura del Consiglio Direttivo, informato l'Organismo di Vigilanza, ulteriori modalità di comunicazione idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello e del Codice Etico da parte dei destinatari.

Sono, inoltre, previste specifiche forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico in sede di assunzione di nuovo personale dipendente e il rilascio di una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza.

Per i soggetti esterni all'Associazione possono essere previste apposite forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico in sede di stipula del contratto.

13.1 Formazione

L'Associazione si impegna ad attuare periodici programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza e la diffusione del Codice Etico e del Modello, ivi compresi aggiornamenti o modifiche, da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali.

I programmi di formazione hanno ad oggetto il Decreto "231" e il quadro normativo di riferimento, il Codice Etico e il presente Modello. Il livello di formazione è modulato, con un differente grado di



approfondimento, in relazione alla qualifica dei Destinatari e al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili.

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dall'Organismo di Vigilanza ovvero da consulenti esterni a ciò eventualmente incaricati.

Attraverso tale attività di formazione, il personale dipendente provvede:

- ad acquisire consapevolezza in ordine ai principi e contenuti del Modello;
- a conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- a contribuire attivamente – in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità – all'efficace attuazione del Modello, provvedendo a segnalare eventuali carenze nel medesimo riscontrate.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'adeguatezza dei programmi di formazione, le modalità di attuazione e i risultati.

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente paragrafo ha carattere di obbligatorietà. La violazione di tali obblighi, costituendo violazione del Modello, è assoggettata alle previsioni di cui al paragrafo 11 della presente sezione.

14. Principi Generali di Prevenzione e Protocolli di Prevenzione Generali

14.1. Principi Generali di Prevenzione

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati - perfezionato dall'Associazione sulla base dell'indicazione fornite dalle Linee Guida di Confindustria - è stato realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti **Principi Generali di Prevenzione**, che guidano i **Protocolli di Prevenzione Generali** di cui al seguente paragrafo e i **Protocolli di Prevenzione Specifici** individuati nelle singole Parti Speciali.

14.2. Protocolli di Prevenzione Generali

Nell'ambito delle attività sensibili individuate per ciascuna tipologia di reato e richiamate nei paragrafi di seguito, i Protocolli di Prevenzione Generali prevedono che:



- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Associazione rispondano ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico;
- b) per tutte le operazioni:
- siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e delle operazioni sensibili e rilevanti;
 - l'Associazione adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti, che ne garantiscano la conoscenza al suo interno;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - l'accesso ai dati dell'Associazione sia conforme al D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di privacy, introdotte dal "Regolamento generale per la protezione dei dati", GDPR n. 679/2016;
 - l'accesso e l'intervento sui dati dell'Associazione sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
 - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
 - l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne nonché al Revisore dei Conti e all' Organismo di Vigilanza;
- c) ogni accesso alla rete informatica dell'Associazione sia dotato di accesso profilato ad uso esclusivo e personale dell'utente (*user ID e password*), che dovrà essere periodicamente modificato.



SEZIONE III

ANALISI DEL RISCHIO E PARTI SPECIALI



1. Analisi dei processi e valutazione del rischio – Note metodologiche

Il **risk assessment** è il cuore e il fulcro del processo di risk management. Esso consiste nella misurazione e nella valutazione dei fattori di rischio connessi a determinate attività sensibili tramite l'assegnazione, a ciascun reato presupposto, di un duplice coefficiente, deputato a misurarne, rispettivamente, il relativo grado di probabilità di verifica ed il danno potenzialmente connesso alla sua commissione.

Dal punto di vista operativo, la **Mappatura dei Rischi** è stata realizzata nel rispetto di un approfondito protocollo, basato prevalentemente sulle seguenti attività:

- intervista dei dipendenti dell'Associazione;
- analisi documentale dello Statuto, dell'organigramma, della Convenzione in essere con la Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, dell'ultimo rapporto di attività elaborato riguardante l'anno 2018, nonché di tutta la documentazione a disposizione, in grado di fornire informazioni utili ai fini dell'identificazione delle attività a rischio;
- verifica, con i responsabili dell'Associazione, dei processi operativi e delle attività potenzialmente a rischio;
- individuazione dei soggetti, incardinati nella struttura dell'Associazione, potenzialmente suscettibili di incorrere nella commissione dei reati presupposto;
- indagini sui reati astrattamente configurabili in capo all'Associazione in relazione alle attività sensibili individuate.

Successivamente, per ogni tipologia di reato presupposto prevista dal D.lgs. 231/2001, si è proceduto alla valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività e a ciascun processo sensibile, utilizzando le seguenti note metodologiche:

- Identificazione delle variabili funzionali all'analisi del rischio, ossia:
 - **Probabilità (P)**, indicativa del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
 - **Gravità Impatto**, o più semplicemente **Danno (D)**, indicativa delle potenziali conseguenze della concretizzazione del rischio – reato;



- Assegnazione di un **coefficiente di rischio (Px)** ed un **coefficiente di danno (Dy)** sulla base delle seguenti matrici:

Coefficiente	Grado di Probabilità (Px)	Definizione – Criteri
4	ALTAMENTE PROBABILE	Attività fortemente a rischio, particolarmente sensibile per natura e frequenza.
3	PROBABILE	Attività a rischio abbastanza sensibile, con una frequenza operativa media.
2	POCO PROBABILE	Attività a rischio poco sensibile, con una frequenza operativa bassa.
1	IMPROBABILE	Attività a rischio bassissimo - o addirittura inesistente.

Coefficiente	Livello di Danno (Dy)	Definizione – Criteri
4	GRAVE	Danno economico, organizzativo e d'immagine irrimediabile, con interdizione totale e permanente dell'attività.
3	GRAVISSIMO	Danno economico, organizzativo e d'immagine elevato, con presenza di sanzioni interdittive.
2	MODESTO	Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.
1	LIEVE	Danno economico contenuto, senza nessuna conseguenza a livello organizzativo e d'immagine.

- Determinazione del **coefficiente di rischio (R)** tramite definizione di uno *scoring* finale ottenuto dalla seguente formula:

$$- (Rz) = (Px) \times (Dy)$$

Dal prodotto tra il coefficiente di probabilità d'accadimento del reato – presupposto e di gravità del danno conseguente alla realizzazione dello stesso è possibile ricavare un'indicazione circa la priorità e l'incisività degli interventi da parte degli organi preposti a seconda del valore che il **livello di rischio (Rz) assume**, classificabile nelle seguenti categorie:

Coefficiente	Livello di Rischio (Rz)	Classificazione del rischio	Gestione Correttivi
1 - 2	TRASCURABILE	Situazione sotto controllo, i protocolli attualmente vigenti sono – seppur astrattamente	Possibilità di valutare, nel lungo periodo, l'opportunità di possibili



		perfezionabili – perfettamente in grado di prevenire il relativo rischio – reato.	follow – up ed eventuali aggiornamenti del modello organizzativo.
3 - 4	BASSO	Situazione abbastanza sotto controllo, i protocolli e le pratiche vigenti sono in grado di arginare il relativo rischio – reato.	Intervento di tipo preventivo su situazioni di rischio che potrebbero insorgere, tramite monitoraggio di raccomandazione e proposte e follow – up periodici.
6 - 8	MEDIO	Situazione tendenzialmente critica, i protocolli non sono in grado di garantire la conformità dell'attività rispetto alle linee guida, alle procedure aziendali e alla legge.	Intervento incisivo su situazioni di anomalia grave che rendono doveroso e opportuno la previsione di follow – up periodici e sistematici.
9 - 16	ALTO	Situazione critica, i protocolli sono stati violati e il rischio – reato si è perfettamente concretizzato.	Intervento drastico da parte dei vertici per limitare gli effetti dannosi ed adeguare i protocolli all'origine, tramite follow – up immediati e strutturali.

Tale metodologia consente quindi ai vertici dell'Associazione e all'Organismo di Vigilanza, sia esso monocratico o collegiale, di individuare con prontezza sia i rischi di reato sia i correttivi astrattamente idonei a prevenire e/o reprimere le conseguenze dannose della commissione degli stessi, garantendo al contempo lo standard più elevato di adeguatezza e adeguamento periodico del modello, in modo da preservare l'efficienza e la funzionalità del Modello Organizzativo dell'Associazione.



PARTE SPECIALE A

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le ultime modifiche legislative alla luce della legge n. 3/2019 (c.d. “Spazza-Corrotti”).

La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. “Spazza-Corrotti”), intitolata *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*, è intervenuta nuovamente sulla disciplina dei reati contro la Pubblica Amministrazione, incidendo fortemente sui profili sostanziali e processuali previsti in relazione a tale tipologia di delitti.

Tale intervento legislativo si è concretizzato in una serie di misure finalizzate a reprimere, con maggiore severità, le condotte delittuose poste in essere ai danni della Pubblica Amministrazione, inasprendo da un lato il regime sanzionatorio previsto per i reati di corruzione, e dall’altro lato incidendo in maniera decisa sull’entità delle pene accessorie e sulla disciplina della prescrizione.

In particolare, dal punto di vista sostanziale, la nuova legge è intervenuta sui reati di *corruzione*:

- innalzando le pene per il reato di *“corruzione per l’esercizio della funzione”* ex art. 318 c.p., che passano al nuovo limite edittale *“da tre a otto anni di reclusione”*;
- abrogando la fattispecie delittuosa di *“millantato credito”*, le cui condotte sono state sostanzialmente assorbite all'interno del delitto di *“traffico di influenze illecite”*, disciplinato dall’art. 346-*bis* c.p.;
- implementando l’effetto deterrente delle pene accessorie dell’*interdizione dai pubblici uffici* e dell’*incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*, che diventano perpetue in caso di condanna superiore ai due anni di reclusione (c.d. *“Daspo per i corrotti”*), non evitabile nemmeno in caso di riabilitazione, se non dopo almeno 7 anni, e sempre che il condannato abbia dato *“prove effettive e costanti di buona condotta”*;
- includendo i reati di *peculato, concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità* tra i reati ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, ai sensi dell’art. 4-*bis* della legge n. 354/75 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario).



Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, la Legge n. 3/2019 ha provveduto ad aumentare la durata delle sanzioni interdittive (a tal proposito, si veda il paragrafo 5.2 della parte generale del presente Modello), ampliando il novero dei reati presupposto dai quali può discendere la responsabilità degli enti e modificando la durata massima delle misure cautelari (come già esposto all'interno del paragrafo 6 della parte generale del presente Modello).

2. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

Preliminarmente all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, elencati negli artt. 24 e 25 del Decreto, appare opportuno delimitare le nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme degli enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (quali organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) che svolgono una qualsiasi funzione pubblica nell'interesse della collettività. Oggetto di tutela dei reati compendati in tale sede sono, dunque, il regolare funzionamento e il prestigio degli Enti pubblici nonché il patrimonio pubblico nel caso dei reati di truffa.

Dall'art. 357 c.p. si ricava la nozione di Pubblico Ufficiale, individuato come *“chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, è inoltre precisato che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”*.

Dall'art. 358 c.p. si ricava, invece, la nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio, individuato come colui che, a qualunque titolo, svolge *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Sono Incaricati di Pubblico Servizio, per esempio, anche i dipendenti di enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura privatistica.



Non è dunque possibile individuare genericamente l'appartenenza di un soggetto ad una determinata categoria in virtù del fatto che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati a seconda dell'attività svolta e dell'ambito in cui tale attività avviene. Deve dunque essere verificata, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto in una delle definizioni su esposte a seconda dell'attività di interesse concretamente applicabile.

3. Le fattispecie di reato rilevanti

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di detti reati.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea (di seguito, per brevità, "U.E."), finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

Il reato, pertanto, potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

A titolo esemplificativo, la società potrebbe essere coinvolta nell'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione di personale appartenente a categorie privilegiate, successivamente disattesa. Più in generale, la società potrebbe essere coinvolta nella mancata destinazione delle somme ottenute alle opere o attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano indebitamente, per



sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'U.E.

Per "artificio" o "raggiro" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare il reato in rassegna se sussiste per il soggetto agente un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la società fornisca alla P.A informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

E' un'ipotesi specifica di truffa in danno dello Stato (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.).

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'U.E.



A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi allorché nella predisposizione di documenti o dati per la richiesta di contributi pubblici, la società fornisca alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere detti contributi.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale reato è integrato dalla condotta di chiunque alteri il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ed in questo modo procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, la società violi il sistema informatico della P.A. al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale, ovvero un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.



Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale riceva per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio. Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altre utilità sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di *istigazione alla corruzione*, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura allorquando un P.U. riceva per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. È necessario che la promessa di denaro o di altre utilità sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di *istigazione alla corruzione*, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di P.U. sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe venire in rilievo nel caso in cui un dirigente di una società versi denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, sia pur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dalla legge, a vantaggio della propria difesa.



Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie, anche denominata “concussione per induzione”, è stata introdotta nel codice penale dalla Legge 190/2012. Si configura allorché il P.U. o l’I.P.S., abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa per suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del P.U. o I.P.S., il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del Pubblico Ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche il soggetto che dà o promette l’utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione).

In relazione ai rapporti tra le due fattispecie di concussione “per costrizione”, di cui all’art. 317 c.p., e “concussione per induzione”, di cui all’art. 319-quater c.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che la fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una condotta di minor pressione da parte del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un Pubblico Servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione, invece, si è in presenza di una condotta del Pubblico Ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si applicano non solo al Pubblico Ufficiale, bensì anche all’Incaricato di Pubblico Servizio.

L’Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiace alle norme in materia di corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.



Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inoltre penalmente sanzionata la condotta del P.U. (o I.P.S.) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal P.U. poiché in caso contrario deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p..

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Si tratta di una estensione soggettiva dell'applicazione dei reati presupposto citati, che ricorrono anche quando i fatti sono commessi, evidentemente in concorso con il soggetto interno all'Ente, per l'interesse e vantaggio di quest'ultimo, da:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;



- funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi altro ente pubblico o privato presso le Comunità europee che svolgono attività corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La Legge n. 3/2019 (c.d. "Spazza-Corrotti") ha ampliato il novero dei reati-presupposto, che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti, introducendo al primo comma dell'art. 25 del Decreto la fattispecie delittuosa denominata "Traffico di influenze illecite", di cui all'art. 346 bis c.p..

Tale delitto - introdotto nel codice penale dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Severino) – è stato modificato nella sua formulazione originaria dalla stessa Legge n. 3/2019 che ha contestualmente abrogato il delitto di "Millantato credito", ex art. 346 c.p.: pertanto, con la riforma del 2019, i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito verranno sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p..



Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter, 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La remunerazione del funzionario pubblico, finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o ritardo di un atto di ufficio - contemplata adesso nel quarto comma dell'art. 346 bis c.p. - costituisce una circostanza aggravante ordinaria.

4. Risk assessment

4.1 Le funzioni organizzative coinvolte

Gli organi deputati allo svolgimento delle funzioni coinvolte e delle attività sensibili concernenti le presenti aree di rischio (che verranno illustrate nel dettaglio nel paragrafo successivo), e di conseguenza destinatari di quanto statuito dal presente Modello, sono individuati direttamente nel **Consiglio Direttivo** dell'Associazione e nel **Consulente esterno** in ambito contabile – amministrativo.

Qualora il Consiglio Direttivo, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalla propria regolamentazione interna, conferisca poteri gestori ad altri soggetti delegati, questi sono da intendersi, al pari del Consiglio stesso e limitatamente alla propria sfera di attribuzione e poteri di intervento, destinatari del presente Modello Organizzativo.

Infine, si specifica che l'individuazione delle funzioni aziendali di cui sopra non deve considerarsi tassativa, essendo necessario tenere a mente l'eventualità che anche altri ruoli e/o funzioni aziendali possano risultare coinvolte nella commissione del reato presupposto a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p..

4.2 Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del D.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette aree di rischio e delle



“attività sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte speciale, in relazione ad ogni area di rischio individuata, le seguenti attività sensibili:

- **partecipazione a bandi di gara e/o procedure negoziate con la Pubblica Amministrazione:**
 - negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici/concessionari di pubblico servizio ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
 - gestione dei rapporti con soggetti aventi qualifica pubblica, in occasione del conseguimento o rinnovo di abilitazioni, concessioni, autorizzazioni e licenze, comunque denominate, rilasciate per l’esercizio delle attività dell’Associazione;
 - partecipazione a bandi di gara indetti da soggetti pubblici/concessionari di pubblico servizio e successiva stipula ed esecuzione dei contratti.
- **Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali:**
 - accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori e transazioni, anche in corso di causa, e anche tramite il ministero dei difensori incaricati;
 - gestione dei ricorsi.
- **Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria e attività correlate:**
 - gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati da funzionari pubblici;
 - predisposizione ed invio delle dichiarazioni contributive, e/o dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
 - predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi, di dichiarazioni IVA, delle accise o dei sostituti d’imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;



- gestione dei rapporti, anche in caso di ispezioni, con soggetti aventi qualifica pubblica, con Autorità di Vigilanza e controllo in materia fiscale, tributaria, societaria e finanziaria, ambientale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e assistenziale in genere, di immigrazione.
- eventuale assunzione e gestione del personale e degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del medesimo.
- **Gestione contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche:**
 - gestione della richiesta e della contrattualistica per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di Enti Pubblici;
 - presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o di un provvedimento amministrativo di interesse dell'Associazione;
 - partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo.
- **Gestione flussi finanziari:**
 - apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari;
 - gestione degli incassi, del credito, dei pagamenti e della cassa aziendale;
 - gestione di eventuali carte di credito dell'Associazione;
 - disponibilità di fondi in denaro o valori in contanti;
 - gestione delle note spese.

4.3 Reati astrattamente configurabili

Nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell'analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- corruzione per l'esercizio della funzione, *ex art. 318 c.p.*;
- corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, *ex art. 319 c.p.*;
- circostanze aggravanti, *ex art. 319 – bis c.p.*;
- induzione indebita a dare o promettere utilità, *ex art. 319 – quater c.p.*;



- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, ex art. 320 c.p.;
- pene per il corruttore, ex art. 321 c.p.;
- istigazione alla corruzione, ex art. 322 c.p.;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri, ex art. 322 – bis c.p.;
- traffico di influenze illecite, ex art. 346 – bis c.p.;
- truffa ai danni dello Stato o di altri Enti Pubblici, ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p..

4.4 Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata, sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dall'Associazione ed al volume d'affari della medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

	P(x) – D(y)	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Grado di Probabilità	3	PROBABILE	<i>Attività a rischio abbastanza sensibile, con una frequenza operativa media.</i>
Livello di Danno	2	MODESTO	<i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i>

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 3 \times 2 = 6$$



	R(z)	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Livello di rischio	6	MEDIO	<i>Situazione tendenzialmente critica, i protocolli non sono in grado di garantire la conformità dell'attività rispetto alle linee guida, alle procedure aziendali e alla legge.</i>	<i>Intervento incisivo su situazioni di anomalia grave che rendono doveroso e opportuno la previsione di follow – up periodici e sistematici.</i>

4.5 Presidi adottati all'esito del *risk assessment*

Nella gestione delle attività sensibili di cui al paragrafo 4.1, sarà onere di ogni soggetto destinatario del Modello attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, l'Associazione:

- impone ai propri membri di operare nei confronti della Pubblica Amministrazione in modo conforme alla legge e all'etica;
- adotta procedure e protocolli operativi improntati al rispetto dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza;
- individua in modo chiaro i soggetti formalmente incaricati a intrattenere rapporti con i funzionari pubblici, con particolare riguardo alla trasmissione di documenti, dati e dichiarazioni;
- regola le modalità operative per la richiesta di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di Enti Pubblici;
- documenta i contatti con la Pubblica Amministrazione tramite appositi *report*, da conservare negli archivi per almeno 5 anni, salvo durate superiori previste dalla legge;
- definisce le modalità di comunicazione con la P.A. che garantiscano trasparenza e tracciabilità;
- cura la conoscenza e la massima diffusione del Codice Etico;



- fornisce, al personale dipendente eventualmente assunto, specifica informazione sulle modalità di gestione dei rapporti con la P.A.;
- in caso di incarichi a consulenti esterni (società o persona fisica) per la gestione amministrativa e/o operativa della richiesta di erogazione di fondi pubblici, l'Associazione: a) formalizza l'incarico descrivendo in maniera chiara e precisa quali sono i compiti devoluti al soggetto esterno, quali figure aziendali sono autorizzate a trasmettergli dati e documenti e con quali modalità; b) formalizza in maniera chiara e precisa le modalità di retribuzione del consulente esterno, con descrizione puntuale delle componenti del compenso e delle eventuali variabili; c) determina le modalità di controllo sulla correttezza e la trasparenza del suo operato;
- prevede che siano effettuate periodicamente verifiche sui flussi finanziari e contabili;
- non dispone e non riceve pagamenti in contanti, se non per importi esigui.

Qualunque modifica o integrazione da apportare alla presente Parte Speciale del Modello dovrà essere tempestivamente segnalata all'Organismo di Vigilanza.



PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente l'art. 25 *ter* del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La Legge n. 69/2015 ha apportato rilevanti modifiche alla fattispecie di cui all'art. 2621 c.c.

Il reato in esame sanziona il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che *“espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti”* nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge.

La nuova norma, infatti, mira ad impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale) descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Requisito fondamentale è che tale falsa o parziale rappresentazione sia *“concretamente”* idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

Il momento consumativo del reato viene a coincidere con la divulgazione delle comunicazioni false ed in particolare, per quanto attiene al bilancio, con la sua approvazione ovvero con il deposito presso l'Ufficio del registro, in base alla circostanza che i destinatari siano i soci o il pubblico dei risparmiatori.

La Legge 69/2015 ha modificato anche l'art. 25 *ter*, comma 1 lettera a) del D.lgs. 231/2001, che prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.



Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

La Legge n. 69/2015 ha modificato il comma 1 dell'art. 25 ter del Decreto, introducendo la nuova lettera a bis), che contiene il riferimento ai "fatti di lieve entità", ex art. 2621 bis c.c., in relazione alla fattispecie delittuosa delle false comunicazioni sociali.

Tale ipotesi si concretizza nel caso in cui amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, incorrendo nelle condotte previste dall'art. 2621 c.c., commettano fatti qualificati dal legislatore "di lieve entità", tenuto conto della *natura* e delle *dimensioni* della società, e delle *modalità* o degli *effetti* della condotta.

Pertanto, il giudizio di minima offensività viene ancorato all'analisi dell'organo giudicante, che dovrà tener conto sia del dato oggettivo del tipo di società, sia degli altri parametri richiamati dalla norma.

Appare opportuno sottolineare come tali criteri dovranno ricorrere contestualmente, per poter beneficiare della fattispecie in parola.

Nel secondo comma dell'art. 2621 bis c.c. il legislatore ha introdotto una "presunzione assoluta" di lievità dei fatti, qualora commessi in relazione a società che non superino le soglie e i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Si tratta delle società che non sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, le quali devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività (se di durata inferiore) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- aver realizzato, in qualunque modo, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività (se di durata inferiore) ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore ad € 200.000,00;
- avere un ammontare di debiti (anche non scaduti) non superiore ad € 500.000,00.

In tal caso, il legislatore ha previsto il regime della procedibilità a querela da parte della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.



Ai fini della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, l'art. 25 ter, comma 1 lettera a bis) prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La disposizione punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

La norma sanziona la condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nella condotta degli amministratori di impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)



Il reato prevede la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie sanziona la condotta degli amministratori, che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione da parte dell'amministratore, del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)



Tale reato si consuma quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il D.lgs. 15.03.2017 n. 38 ha modificato la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2635 c.c., rubricato "corruzione tra privati".

Il primo comma di tale articolo sanziona la condotta dell'*intraneus* alla società o ente privato – quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori - finalizzata alla sollecitazione o ricezione di indebite utilità, per sé o per altri, ovvero all'accettazione di tale promessa, per il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La novella ha ampliato il novero dei soggetti "intranei", includendo anche coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma.

Il comma 2 dell'art. 2635 c.c. prevede una diminuzione di pena nel caso in cui il fatto sia commesso da colui che è sottoposto ai poteri di direzione o vigilanza dei soggetti elencati nel primo comma.

Da ultimo, la riforma ha introdotto la possibilità di commissione indiretta del reato, per il tramite di "interposta persona", secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2635 c.c..

L'art. 25 ter, comma 1, lettera s bis) del Decreto, nel disciplinare la posizione dell'ente privato "corruptore", prevede oggi che ad esso sia comminata una sanzione pecuniaria da quattrocento a



seicento quote, qualora venga integrato il reato di corruzione tra privati attiva (art. 2635, comma 3 c.c.).

Da ultimo, in virtù della riforma operata dal succitato D.lgs. n. 38/2017, nel caso di commissione del reato di corruzione tra privati si applicheranno all'ente, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto, compendiate nel paragrafo 5.2 della parte generale del presente Modello.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il D.lgs. 15.03.2017 n. 38 ha modificato il comma 1, lettera s bis) dell'art. 25 ter del Decreto, introducendo il riferimento alla fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2635 bis c.c., rubricato "istigazione alla corruzione tra privati".

Tale fattispecie - di applicazione residuale rispetto a quella di cui all'art. 2635 c.c. - al comma 1 punisce l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità da parte dell'*extraneus* al fine di ottenere da parte dell'*intraneus* alla società o ente privato - quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché coloro che svolgono un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive - il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non vengano accettate dal "corrotto".

In tal caso, si applica la pena stabilita dal comma 1 dell'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo.

Dal lato passivo, il successivo comma 2 dell'art. 2635 bis c.c. punisce la condotta dell'*intraneus* alla società o ente privato - quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché coloro che svolgono un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive - che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o altre utilità, finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, nel caso in cui tale sollecitazione non venga accettata dal soggetto *extraneus*.

Anche in questo caso, in virtù del mancato perfezionamento dell'accordo corruttivo, si applicherà la pena stabilita dal comma 1 dell'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo.



L'art. 25 ter, comma 1, lettera s bis) del Decreto, nel disciplinare la posizione dell'ente privato "corruttore", prevede oggi che ad esso sia comminata una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, qualora venga integrato il reato di istigazione alla corruzione attiva (art. 2635 bis, comma 1 c.c.).

In virtù della riforma operata dal D.lgs. n. 38/2017, anche nel caso di commissione del reato di istigazione alla corruzione tra privati si applicheranno all'ente, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto, compendiate nel paragrafo 5.2 della parte generale del presente Modello.

Da ultimo, la Legge n. 3/2019 (c.d. "Spazza-Corrotti") ha abolito il regime della procedibilità a querela della persona offesa, rendendo in tal modo tale fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie sanziona chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato prevede la sanzione per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei



sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono ancora puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2. Risk assessment

2.1 Le funzioni organizzative coinvolte

Gli organi deputati allo svolgimento delle funzioni coinvolte e delle attività sensibili concernenti le presenti aree di rischio (che verranno illustrate nel dettaglio nel paragrafo successivo), e di conseguenza destinatari di quanto statuito dal presente Modello, sono individuati direttamente nel **Consiglio Direttivo** dell'Associazione e nel **Consulente esterno** in ambito contabile – amministrativo.

Qualora il Consiglio Direttivo, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalla propria regolamentazione interna, conferisca poteri gestori ad altri soggetti delegati, questi sono da intendersi, al pari del Consiglio stesso e limitatamente alla propria sfera di attribuzione e poteri di intervento, destinatari del presente Modello Organizzativo.

Infine, si specifica che l'individuazione delle funzioni aziendali di cui sopra non deve considerarsi tassativa, essendo necessario tenere a mente l'eventualità che anche altri ruoli e/o funzioni aziendali possano risultare coinvolte nella commissione del reato presupposto a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p..

2.2 Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del D.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette aree di rischio e delle



“attività sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte speciale, in relazione ad ogni area di rischio individuata, le seguenti attività sensibili:

- **Gestione dei rapporti con Enti Pubblici, amministrazione finanziaria e attività correlate:**
 - predisposizione ed invio delle dichiarazioni contributive, e/o dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori a soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
 - predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi, di dichiarazioni IVA, delle accise o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
 - gestione dei rapporti, anche in caso di ispezioni, con soggetti aventi qualifica pubblica, con Autorità di Vigilanza e controllo in materia fiscale, tributaria, societaria e finanziaria, ambientale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e assistenziale in genere, di immigrazione;
 - eventuale assunzione e gestione del personale e degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del medesimo;
 - Gestione della richiesta e della contrattualistica per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di Enti Pubblici.
- **Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:**
 - Gestione della contabilità generale (compresa la manutenzione dei conti, nonché la gestione della contabilità clienti e fornitori);
 - Elaborazione e predisposizione del Bilancio e della Nota Integrativa;
 - Operazioni sul capitale sociale, di natura straordinaria e sulle azioni;



- Redazione di relazioni o comunicazioni sociali e altri documenti aventi valore giuridico-economico, nei quali si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari.
- **Gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti:**
 - Raccolta/fornitura di informazioni funzionali all'attività di verifica imposta *ex lege* al Revisore dei Conti.
- **Gestione dei flussi finanziari:**
 - Apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari;
 - Gestione degli incassi, del credito, dei pagamenti e della cassa aziendale.
- **Gestione delle situazioni di conflitto di interesse dei membri del Consiglio Direttivo:**
 - verifica della presenza di interessi dei membri del Consiglio Direttivo per conto proprio o di terzi in determinate operazioni dell'Associazione ed alla comunicazione da parte degli stessi Consiglieri.
- **Acquisizione e gestione di forniture, servizi, consulenze e prestazioni professionali.**
- **Gestione delle note spese.**

2.3 Reati astrattamente configurabili

Nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell'analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali, *ex artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter c.c.*;
- Impedito controllo, *ex art. 2625 c.c.*;
- illegale ripartizione degli utili o delle riserve, *ex 2627 c.c.*;
- operazioni in pregiudizio dei creditori, *ex art. 2629 c.c.*;
- formazione fittizia del capitale, *ex art. 2632 c.c.*;
- omessa comunicazione del conflitto di interesse, *ex 2629 bis c.c.*;
- illecita influenza sull'assemblea, *ex art. 2636 c.c.*;
- Corruzione tra privati, *ex art. 2635 c.c.*;



- Istigazione alla corruzione tra privati, *ex art. 2635 bis c.c.*;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, *ex art. 2638 c.c.*.



2.4 Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dall'Associazione ed al volume d'affari della medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

	P(x) – D(y)	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Grado di Probabilità	3	PROBABILE	<i>Attività a rischio abbastanza sensibile, con una frequenza operativa media.</i>
Livello di Danno	2	MODESTO	<i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i>

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 3 \times 2 = 6$$

	R(z)	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Livello di rischio	6	MEDIO	<i>Situazione tendenzialmente critica, i protocolli non sono in grado di garantire la conformità dell'attività rispetto alle linee guida, alle procedure aziendali e alla legge.</i>	<i>Intervento incisivo su situazioni di anomalia grave che rendono doveroso e opportuno la previsione di follow – up periodici e sistematici.</i>

2.5 Presidi adottati all'esito del risk assessment



Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario del Modello attenersi ai principi dei Protocolli Generali e alle previsioni di cui ai Protocolli Speciali descritti nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, l'Associazione:

- individua in maniera chiara e precisa i ruoli, le responsabilità e l'assetto organizzativo nell'ambito della gestione della contabilità generale;
- affida la redazione del bilancio annuale e di quelli intermedi ad un professionista esterno, altamente qualificato e indipendente dalla proprietà;
- adotta una specifica procedura avente ad oggetto la gestione dei flussi finanziari, nell'ambito della quale sono regolamentate: a) le attività relative alla tesoreria, con chiara definizione di ruoli, compiti e responsabilità nella gestione degli incassi, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie; b) le attività relative alla gestione delle note spese, con previsione delle tipologie di spese rimborsabili e dei limiti di importo per ciascuna categoria di spesa, oltre alla chiara individuazione dei soggetti aziendali cui indirizzare le richieste di rimborso; c) le attività relative alla gestione dei crediti, con la chiara definizione di ruoli, compiti, responsabilità e modalità operative;
- adotta un sistema di deleghe e sub-deleghe di pagamento chiaro e definito;
- realizza operazioni di archiviazione e conservazione idonee dei registri, dei libri obbligatori, delle fatture, dei contratti e degli altri documenti a supporto per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge;
- garantisce la presenza di un controllo formalizzato al fine di garantire la completezza e l'accuratezza delle registrazioni effettuate;
- assicura il rispetto dei principi di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente;
- garantisce la tempestività della predisposizione nei confronti dei membri del Cda della bozza del bilancio e dell'approvazione dello stesso;



- si avvale della consulenza di un Revisore dei Conti al fine di garantire la regolarità contabile, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché la conformità della stessa agli obiettivi di legge;
- garantisce la tempestività delle comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza tramite report e aggiornamenti periodici, funzionali alla corretta operatività dei presidi e dei protocolli adottati;
- assicura che la redazione dei documenti sociali avvenga per iscritto e fornisce adeguata documentazione di informazioni e dati necessari per la redazione del bilancio;
- assicura che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificata, legittima, coerente e congrua;
- osserva le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale, astenendosi dal compiere operazioni o iniziative suscettibili di configurare, anche per conto di terzi, un conflitto d'interessi con quelli dell'Associazione;
- assicura il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera formazione della volontà assembleare, conformemente a quanto stabilito dalla legge;
- facilita, qualora richiesto, lo scambio di informazioni tra il Revisore Contabile e l'OdV, affinché gli sia consentito l'espletamento delle necessarie verifiche sull'osservanza delle regole e delle procedure aziendali.



PARTE SPECIALE C

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 - introdotto dal D.lgs. 231/2007 - prevede, nel novero dei reati presupposto da cui può discendere la responsabilità amministrativa degli enti, le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché l'autoriciclaggio.

Occorre segnalare che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita era già rilevanti ai fini della normativa "231", ma solo se realizzati transnazionalmente. A seguito dell'introduzione del predetto art. 25 *octies*, tali reati – unitamente alla ricettazione – sono diventati rilevanti anche su base nazionale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale disposizione punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto commesso da altri e in cui non ha concorso. La ricettazione si può dunque realizzare attraverso tre condotte alternative, quali:

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto (anche se solo temporaneo o per mera compiacenza);
- l'occultamento, ossia il celare un bene, dopo averlo ricevuto, perché proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa (attività di mediazione).



Tale reato richiede comunque l'esistenza di un delitto presupposto, ossia non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale fattispecie mira a tutelare non solo l'integrità e la conservazione del patrimonio, ma, a dispetto della sua collocazione sistematica, anche l'interesse pubblico dell'amministrazione della giustizia, in quanto dichiaratamente volta a intensificare e rafforzare la lotta alla criminalità organizzata.

Nello specifico, fuori dai casi di concorso nel reato, la norma punisce coloro che sostituiscono – o trasferiscono – denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero coloro che compiono altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Se commessa nel corso dell'esercizio di un'attività professionale, la pena base previste dall'art. 648 bis è aumentata, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione nel massimo non superiore a 5 anni.

Presupposto necessario del reato di riciclaggio, alla stregua di quanto previsto per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un fatto delittuoso di natura dolosa, anche nella forma del tentativo, ad esclusione delle contravvenzioni e dei delitti colposi.

La fattispecie, inoltre, trova applicazione anche quando l'autore del delitto, da cui provengono le cose o il denaro, non è imputabile o non è punibile ai sensi degli artt. 379, 649 e 712 c.p., ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto, secondo lo stesso meccanismo di applicazione previsto dall'art. 648 c.p. in relazione al reato di ricettazione.



Più nello specifico, le condotte incriminate risultano essere le seguenti:

- la sostituzione, intesa come attività diretta a “ripulire” l’oggetto del reato presupposto, in modo da eliminare qualsiasi collegamento con l’attività criminosa dal quale trae origine;
- il trasferimento, configurabile in relazione a tutte le attività volte a porre in essere atti dispositivi del bene finalisticamente indirizzati a far perdere le tracce della provenienza delittuosa del bene, della sua titolarità e della sua effettiva destinazione;
- tutte le altre operazioni, di qualsiasi natura, atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, andando a colpire diverse – o addirittura nuove – forme di riciclaggio.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell’impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Comunque, la natura sussidiaria della norma ne rende difficile l’applicazione, posto che nella maggior parte dei casi l’impiego di denaro o valori di provenienza delittuosa è preceduto dal riciclaggio degli stessi.

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

La fattispecie sanziona coloro che, avendo commesso o concorso a commettere un reato non colposo, impiegano, sostituiscono o trasferiscono in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

E’ previsto un regime sanzionatorio più mite nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un reato non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

La pena è aumentata quando i fatti vengano commessi nell’esercizio di un’attività bancaria,



finanziaria o riconducibile ad altra attività professionale, mentre è diminuita nei confronti di chi, efficacemente, si sia adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori, oltre che per assicurare le prove del reato e l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Infine, non sono punibili le condotte destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o le altre utilità.

Anche in relazione a tale fattispecie trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. in tema di ricettazione, secondo il quale l'autore del delitto, da cui provengono le cose o il denaro, è punibile anche nei casi in cui lo stesso non sia imputabile o punibile ai sensi degli artt. 379, 649 e 712 c.p., ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1.1. Trattamento sanzionatorio

Nel caso di commissione di taluna delle fattispecie di cui alla presente parte speciale C del Modello, l'art. 25 *octies* del Decreto prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, aumentabile da quattrocento a mille quote qualora il denaro, beni ed altre utilità provengano da un delitto per il quale è applicabile la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Nel caso di condanna, si applicheranno altresì all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del decreto, per una durata non superiore a due anni.

2. Risk assessment

2.1 Le funzioni organizzative coinvolte

L'organo deputato allo svolgimento delle funzioni coinvolte e delle attività sensibili concernenti le presenti aree di rischio (che verranno illustrate nel dettaglio nel paragrafo successivo), e di conseguenza destinatario di quanto statuito dal presente Modello, è individuato direttamente nel **Consiglio Direttivo** dell'Associazione.



Qualora il Consiglio Direttivo, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalla propria regolamentazione interna, conferisca poteri gestori ad altri soggetti delegati, questi sono da intendersi, al pari del Consiglio stesso e limitatamente alla propria sfera di attribuzione e poteri di intervento, destinatari del presente Modello Organizzativo.

Infine, si specifica che l'individuazione delle funzioni aziendali di cui sopra non deve considerarsi tassativa, essendo necessario tenere a mente l'eventualità che anche altri ruoli e/o funzioni aziendali possano risultare coinvolte nella commissione del reato presupposto a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p..

2.2 Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del D.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette aree di rischio e delle "attività sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte speciale, in relazione ad ogni area di rischio individuata, le seguenti attività sensibili:

- **Gestione e acquisto di beni e servizi:**
 - qualifica, selezione e valutazione dei fornitori;
 - monitoraggio delle merci/servizi ricevuti.
- **Gestione dei flussi finanziari:**
 - apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari;
 - gestione degli incassi, del credito, dei pagamenti e della cassa aziendale;
 - elargizioni ed altre iniziative liberali, quali donazioni, contributi in natura, borse di studio ecc..
- **Disponibilità di eventuali fondi in denaro o valori in contanti;**
- **Gestione delle sponsorizzazioni;**
 - finanziamento/organizzazione di eventi pubblici e promozionali;



- operazioni di *web-marketing*;
- acquisizione di diritti di *marketing* e di comunicazione;
- *sponsorship*
- **Gestione di congressi, convegni, pubblicità, seminari ed eventi di promozione delle attività dell'Associazione.**

2.3 Reati astrattamente configurabili

Nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell'analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- ricettazione, *ex art. 648 c.p.*;
- riciclaggio, *ex art. 648 bis c.p.*;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, *ex art. 648 ter c.p.*;
- autoriciclaggio, *ex art. 648 ter.1 c.p.*.

2.4 Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dall'Associazione ed al volume d'affari della medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

	P(x) – D(y)	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Grado di Probabilità	3	PROBABILE	<i>Attività a rischio abbastanza sensibile, con una frequenza operativa media.</i>
Livello di Danno	2	MODESTO	<i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i>



Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 3 \times 2 = 6$$

	R(z)	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Livello di rischio	6	MEDIO	<i>Situazione tendenzialmente critica, i protocolli non sono in grado di garantire la conformità dell'attività rispetto alle linee guida, alle procedure aziendali e alla legge.</i>	<i>Intervento incisivo su situazioni di anomalia grave che rendono doveroso e opportuno la previsione di follow – up periodici e sistematici.</i>

2.5 Presidi adottati all'esito del risk assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, l'Associazione:

- individua in maniera chiara e precisa i ruoli, le responsabilità e l'assetto organizzativo nell'ambito della gestione degli acquisiti di beni e servizi;
- non dispone e non riceve pagamenti in contanti, se non per importi di modico valore;
- adotta un sistema di deleghe e sub-deleghe di pagamento chiaro e definito;
- assicura il rispetto del principio di obiettività nella definizione e nella formalizzazione dei criteri di selezione dei consulenti esterni;
- assicura, qualora dovesse avvalersi della consulenza di professionisti, il rispetto del principio di congruità del compenso, che deve essere congruo in rapporto ai seguenti parametri di riferimento:



- esperienza e competenza specifica del consulente nel rispettivo campo di operatività;
- entità della prestazione ricevuta
- persegue lo svolgimento di collaborazioni con enti di provata affidabilità e trasparenza, la cui *mission* sia ben nota e comprovata da adeguato supporto documentale;
- garantisce il controllo e la tracciabilità dei flussi economici dell'Associazione, al fine di prevenire le fattispecie di reato previsto dal D.lgs. 231/2001;
- assicura la trasparenza nella gestione delle elargizioni, delle donazioni e di ogni iniziativa liberale in favore dell'Associazione, tramite la chiara identificazione dei soggetti/enti donatori e la completa tracciabilità delle somme ricevute;
- stipula accordi di sponsorizzazione tramite standard contrattuali rispettosi delle normative vigenti e delle politiche dell'Associazione;
- subordina l'attivazione di progetti di sponsorizzazione alla verifica della congruità, dell'adeguatezza e della documentabilità delle iniziative;
- assicura l'adeguata conservazione e archiviazione della documentazione relativa alle sponsorizzazioni ricevute e/o effettuate.



PARTE SPECIALE D

DELITTI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Il D.lgs. 231/2001 prevede, all'art. 25 *decies*, alcune fattispecie di reato contro l'Autorità Giudiziaria:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) anche transnazionale

La norma sanziona l'ipotesi di chi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) transnazionale

La disposizione riconosce la penale responsabilità di chi, dopo che fu commesso il delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

2. Risk assessment

2.1 Le funzioni organizzative coinvolte

L'organo deputato allo svolgimento delle funzioni coinvolte e delle attività sensibili concernenti le presenti aree di rischio (che verranno illustrate nel dettaglio nel paragrafo successivo), e di conseguenza destinatario di quanto statuito dal presente Modello, è individuato direttamente nel **Consiglio Direttivo** dell'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalla propria regolamentazione interna, conferisca poteri gestori ad altri soggetti delegati, questi sono da



intendersi, al pari del Consiglio stesso e limitatamente alla propria sfera di attribuzione e poteri di intervento, destinatari del presente Modello Organizzativo.

Infine, si specifica che l'individuazione delle funzioni aziendali di cui sopra non deve considerarsi tassativa, essendo necessario tenere a mente l'eventualità che anche altri ruoli e/o funzioni aziendali possano risultare coinvolte nella commissione del reato presupposto a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p..

2.2 Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del D.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette aree di rischio e delle "attività sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte speciale, in relazione ad ogni area di rischio individuata, le seguenti attività sensibili:

- **Rapporti con l'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.**

2.3 Reati astrattamente configurabili

Nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell'analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, *ex art. 377 bis c.p.*;
- favoreggiamento personale, *ex art. 378 c.p.*



2.4 Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dall'Associazione ed al volume d'affari della medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

	P(x) – D(y)	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Grado di Probabilità	2	POCO PROBABILE	<i>Attività a rischio poco sensibile, con una frequenza operativa bassa.</i>
Livello di Danno	2	MODESTO	<i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i>

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 2 \times 2 = 4$$

	R(z)	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Livello di rischio	4	BASSO	<i>Situazione abbastanza sotto controllo, i protocolli e le pratiche vigenti sono in grado di arginare il relativo rischio – reato</i>	<i>Intervento di tipo preventivo su situazioni di rischio che potrebbero insorgere tramite monitoraggio di raccomandazioni e proposte e follow – up periodici</i>

2.5 Presidi adottati all'esito del *risk assessment*

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.



Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, nell'eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito dall'Autorità giudiziaria, l'Associazione:

- assicura, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie se avente ad oggetto procedimenti in cui l'Associazione può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti, ove decidano di sottoporsi alle domande;
- garantisce la tempestiva informazione dell'OdV in merito ad ogni eventuale violenza, minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere – o non rendere - all'Autorità Giudiziaria;
- ripudia qualsiasi forma di coartazione, elargizione, offerta o promessa di denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.



PARTE SPECIALE E

REATI INFORMATICI

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Il Decreto ha recepito la L. n. 48, art. 7 del 18 marzo 2008, di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica*”, di Budapest del 23 novembre 2011 e norme di adeguamento dell’ordinamento interno, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008. Si elencano qui di seguito le fattispecie contemplate dall’art. 24 *bis* del Decreto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un profitto o un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La fattispecie è tesa a sanzionare chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica o consegna, o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o



programmi informativi, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La norma sanziona chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe nonché chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni indicate.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

La fattispecie è volta a colpire chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Il reato sanziona chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La norma è tesa a colpire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)



La condotta sanzionata è identificata in chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-quater ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

L'articolo in esame sanziona il soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica, che viola gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d. lgs. 82/2005 e successive modifiche, per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

La disposizione riconosce una responsabilità per l'ente per le falsità in atti relative a un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, equiparandoli ad atti pubblici e scritture private.

2. Risk assessment

2.1 Le funzioni organizzative coinvolte

Gli organi deputati allo svolgimento delle funzioni coinvolte e delle attività sensibili concernenti le presenti aree di rischio (che verranno illustrate nel dettaglio nel paragrafo successivo), e di conseguenza destinatario di quanto statuito dal presente Modello, sono individuati direttamente nel **Consiglio Direttivo** dell'Associazione e nel **Responsabile IT e Multimedia**, con mansioni



inerenti lo sviluppo e l'assistenza hardware e software, i domini di posta elettronica a disposizione dell'Associazione e la gestione dei canali *social*.

Qualora il Consiglio Direttivo, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalla propria regolamentazione interna, conferisca poteri gestori ad altri soggetti delegati, questi sono da intendersi, al pari del Consiglio stesso e limitatamente alla propria sfera di attribuzione e poteri di intervento, destinatari del presente Modello Organizzativo.

Infine, si specifica che l'individuazione delle funzioni aziendali di cui sopra non deve considerarsi tassativa, essendo necessario tenere a mente l'eventualità che anche altri ruoli e/o funzioni aziendali possano risultare coinvolte nella commissione del reato presupposto a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p..

2.2 Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del D.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette aree di rischio e delle "attività sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte speciale, in relazione ad ogni area di rischio individuata, le seguenti attività sensibili:

- **Utilizzo sistemi informatici:**
 - Gestione profili utente e processi di autenticazione;
 - Gestione accessi informatici;
 - Gestione e protezione delle reti;
 - Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di archiviazione di massa;
 - Gestione processo di creazione, trattamento e archiviazione di informazioni e dati sensibili;
 - Gestione domini di posta elettronica;
 - Gestione file multimediali e *social network*.



2.3 Reati astrattamente configurabili

Nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell'analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ex art. 615 ter c.p.;
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, ex art. 615 quater c.p.;
- Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, ex art. 615 quinquies c.p.;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ex art. 635 bis c.p.;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ex art. 635 quater c.p.;
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria ex art. 491 bis c.p..

2.4 Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dall'Associazione ed al volume d'affari della medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

	P(x) – D(y)	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Grado di Probabilità	2	POCO PROBABILE	<i>Attività a rischio poco sensibile, con una frequenza operativa bassa.</i>
Livello di Danno	2	MODESTO	<i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i>

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:



$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 2 \times 2 = 4$$

	R(z)	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Livello di rischio	4	BASSO	<i>Situazione abbastanza sotto controllo, i protocolli e le pratiche vigenti sono in grado di arginare il relativo rischio – reato</i>	<i>Intervento di tipo preventivo su situazioni di rischio che potrebbero insorgere tramite monitoraggio di raccomandazioni e proposte e follow – up periodici</i>

2.5 Presidi adottati all’esito del *risk assessment*

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario attenersi a quanto prescritto nell’ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, nell’eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito dall’Autorità giudiziaria, l’Associazione:

- si affida ad un Responsabile IT e Multimedia per lo sviluppo e l’assistenza hardware/software e la gestione dei social network – *Instagram, Facebook, YouTube*;
- si affida ad una società esterna per la cura e la diffusione del proprio sito istituzionale;
- custodisce adeguatamente le proprie apparecchiature elettroniche, quali personal computer, periferiche hardware e software, in luoghi appositamente individuati, precludendo il loro utilizzo ai soggetti non autorizzati;
- utilizza esclusivamente indirizzi e domini di posta elettronica di comprovata affidabilità, in quanto forniti direttamente dall’Ospedale (con estensione “policlinico.mi.it”), e indirizzi e domini di posta elettronica personali, a disposizione del proprio personale che ne usufruisce in base alle esigenze quotidiane;
- impone al proprio personale il rispetto dei protocolli e delle prassi operative di corretto utilizzo fornite dall’Ospedale, il quale provvede alla modifica e all’aggiornamento delle principali chiavi di sicurezza con cadenza semestrale;



- si affida a fornitori esterni di comprovata professionalità per l'acquisto di periferiche hardware e software;
- cura l'adeguatezza della gestione delle licenze di utilizzo e monitora costantemente l'aggiornamento dei propri programmi software e applicativi, quali *editing video* e gestionali *Office*;
- cura l'aggiornamento periodico dei programmi e dei sistemi *antivirus*;
- con particolare riferimento alle attrezzature informatiche fornite dall'Ospedale, adotta forti restrizioni circa la possibilità di navigare in rete;
- dota ogni postazione informatica di apposite password, in uso ai singoli utenti;
- si adopera nella predisposizione di appositi corsi di formazione nei confronti dei propri dipendenti, con particolare riferimento alla gestione e alla conservazione dei dati, così come disciplinate dalle principali fonti normative, nazionali e comunitarie, in ambito Privacy.¹

¹ Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) e Regolamento Europeo della Privacy (GDPR 2016/679)



PARTE SPECIALE F

REATI DI CLANDESTINITA'

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25 *duodecies*, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in caso di violazione delle norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare, stabilite dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione).

In particolare, il comma 1 dell'art. 25 *duodecies* fa riferimento al delitto di cui all'**art. 22, comma 12 bis del T.U. sull'immigrazione**.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- -se i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- -se i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- -se i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (ovvero, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Pertanto, la responsabilità dell'ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In relazione a tale tipologia di reato, all'ente potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000,00.



La Legge n. 161/2017, in vigore dal 16 novembre 2017, ha modificato il ridetto art. 25 *duodecies* del Decreto, con l'inserimento dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in relazione alle condotte di **procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previste dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione.**

In particolare, **il reato di procurato ingresso illecito, di cui all'art. 12, comma 3 del T.U. Immigrazione**, sanziona le condotte finalizzate a promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero a compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non siano cittadini o non abbiano titolo di residenza permanente, qualora:

- a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto sia stato commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto abbiano avuto la disponibilità di armi o materie esplosive.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis del T.U. Immigrazione, la pena è aumentata qualora i fatti siano stati commessi ricorrendo due o più delle suddette condizioni.

Da ultimo, **il comma 3 ter dell'art. 12 del T.U. Immigrazione** stabilisce che la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000,00 euro per ogni persona se i fatti:

- a) siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.



Il reato di favoreggiamento della permanenza clandestina, di cui all'art. 12, comma 5 del T.U. Immigrazione (richiamato dal comma 1 ter dell'art. 25 *duodecies* del Decreto) punisce coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favoriscono la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del citato testo unico. Qualora il fatto sia commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguardi la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Trattamento sanzionatorio dell'Ente

Per la commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998 all'ente potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Per la commissione del delitto di cui all'art. 12, comma 5 del D.lgs. 286/1998 all'ente potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

Da ultimo, potranno essere altresì applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Risk assessment

3.1 Le funzioni organizzative coinvolte

L'organo deputato allo svolgimento delle funzioni coinvolte e delle attività sensibili concernenti le presenti aree di rischio (che verranno illustrate nel dettaglio nel paragrafo successivo), e di conseguenza destinatario di quanto statuito dal presente Modello, è individuato direttamente nel **Consiglio Direttivo** dell'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalla propria regolamentazione interna, conferisca poteri gestori ad altri soggetti delegati, questi sono da intendersi, al pari del Consiglio stesso e limitatamente alla propria sfera di attribuzione e poteri di intervento, destinatari del presente Modello Organizzativo.

Infine, si specifica che l'individuazione delle funzioni aziendali di cui sopra non deve considerarsi tassativa, essendo necessario tenere a mente l'eventualità che anche altri ruoli e/o funzioni aziendali possano risultare coinvolte nella commissione del reato presupposto a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p..



3.2 Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette aree di rischio e delle “attività sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte speciale, in relazione ad ogni area di rischio individuata, le seguenti attività sensibili:

- **Gestione delle Risorse Umane:**
 - Selezione, assunzione e formazione del personale;
 - Gestione amministrativa e tutela del personale (es. anagrafica dipendenti, calcolo e pagamenti di salari e stipendi, adempimenti relativi al trattamento salariale, fiscale e previdenziale dello stesso);
 - Reclutamento, formazione, gestione e tutela del personale volontario.

3.3 Reati astrattamente configurabili

Nell’ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell’analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- Delitto di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. di cui all’art. 22, comma 12 bis del T.U. sull’immigrazione;
- Reato di procurato ingresso illecito, di cui all’art. 12, comma 3 del T.U. Immigrazione;
- Reato di favoreggiamento della permanenza clandestina, di cui all’art. 12, comma 5 del T.U. Immigrazione.



3.4 Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dall'Associazione ed al volume d'affari della medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

	P(x) – D(y)	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Grado di Probabilità	2	POCO PROBABILE	<i>Attività a rischio poco sensibile, con una frequenza operativa bassa.</i>
Livello di Danno	2	MODESTO	<i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i>

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 2 \times 2 = 4$$

	R(z)	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Livello di rischio	4	BASSO	<i>Situazione abbastanza sotto controllo, i protocolli e le pratiche vigenti sono in grado di arginare il relativo rischio – reato</i>	<i>Intervento di tipo preventivo su situazioni di rischio che potrebbero insorgere tramite monitoraggio di raccomandazioni e proposte e follow – up periodici</i>



3.5 Presidi adottati all'esito del *risk assessment*

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, l'Associazione:

- individua in maniera chiara e precisa i ruoli, le responsabilità e l'assetto organizzativo nell'ambito della gestione amministrativa del personale;
- adotta una specifica procedura avente ad oggetto la gestione amministrativa del personale, nell'ambito della quale sono regolamentate:
 - a) le attività riguardanti la ricerca, la selezione e l'assunzione dei dipendenti, con particolare riguardo alla definizione dei criteri di scelta dei candidati;
 - b) le modalità operative della valutazione e della gestione delle competenze del personale;
 - c) le attività di sensibilizzazione e formazione del personale, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento e crescita professionale;
 - d) le modalità di gestione delle buste paga dei dipendenti, con chiara individuazione dei soggetti coinvolti e delle rispettive competenze e responsabilità;
- conserva e gestisce una anagrafica del personale nella quale sono definiti ruoli, responsabilità, livelli autorizzativi e relativi controlli;
- garantisce la tracciabilità dei processi di selezione del personale e l'adeguata archiviazione dei documenti e delle informazioni ottenute dai candidati;
- cura la conoscenza e la massima diffusione del Codice Etico presso i propri dipendenti.



PARTE SPECIALE G

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le fattispecie di reato rilevanti

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel corpo del Decreto “231” l’art. 25 *septies* che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale articolo, in seguito sostituito dall’art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito anche “T.U.S.S.L.”), stabilisce:

1. *“in relazione al delitto di cui all’art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.*



Le fattispecie di reato rilevanti ai fini dell'art. 25 *septies* del D.lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Si configura nel caso in cui sia cagionata per colpa la morte di una persona. Ai fini dell'integrazione del reato, non è, dunque, richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Si tratta di un reato a forma libera, che prevede, tuttavia, una cornice edittale più grave qualora l'evento morte sia commesso con violazione delle norme a tutela della salute sul luogo di lavoro. Rientrano in tale fattispecie tanto gli eventi letali istantanei, dovuti ad esempio a gravi incidenti sul lavoro, quanto i decessi conseguenti alle malattie professionali contratte, ad esempio, a causa del contatto - in assenza di dispositivi di protezione - con sostanze dannose per la salute.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Anche questa norma, come la precedente, tutela l'incolumità individuale, intervenendo tuttavia su quelle "aggressioni" che non la compromettono in maniera definitiva ma si arrestano ad uno stadio precedente.

Rientrano nella sfera della responsabilità degli enti solamente quelle lesioni, commesse in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, inquadrabili come gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano **gravi** nel caso in cui:

- a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano **gravissime** se dal fatto derivi:



- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato in questione, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

2. I casi previsti dall'art. 55, comma 2 del T.U.S.S.L.

L'art. 55, comma 2 del D.lgs. 81/2008 – espressamente richiamato dall'art. 25 *septies* del "Decreto", recita testualmente:

"1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;*
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;*

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);*
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno".*

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema adottato dall'Associazione dovrà essere strettamente conforme alle prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, del D.lgs. n. 81/2008, c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza".



Tale apparato normativo, infatti, delinea un sistema di principi cogenti e adempimenti obbligatori, la cui corretta declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente adeguata in funzione del Modello – può risultare idonea ad escludere, agli effetti esonerativi dello stesso Decreto, l'integrazione di condotte sussumibili nelle fattispecie dei reati di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

Si rappresenta, peraltro, come i reati sopra richiamati rilevino, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

In considerazione dell'introduzione dei predetti reati nell'area di rilievo del Decreto "231", si ritiene che le condotte sanzionabili consistano principalmente nel garantire un vantaggio e/o un interesse per l'Ente derivanti dall'impiegare risorse (economiche e non solo) inadeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori.

I requisiti dell'interesse e/o del vantaggio si potrebbero, quindi, ravvisare nei casi in cui la violazione delle norme antinfortunistiche:

- sia connessa ad un risparmio sui costi necessari a garantirne il rispetto;
- sia conseguenza del perseguimento (sia pur involontario) di una maggiore celerità dei processi produttivi o di una minore difficoltà nella gestione del lavoro, a scapito della relativa sicurezza.

Atteso che, in forza di tali circostanze, assume rilevanza pregnante la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008.



3. Definizioni

Prima di procedere ad un'analisi compiuta delle aree di rischio e delle "attività sensibili", con riferimento al rischio di commissione dei reati sopraindicati, si riporta qui di seguito una tabella con le principali definizioni previste dalla presente Parte Speciale:

Datore di lavoro	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore con poteri decisionali soggetti a vincolo di spesa.
DVR o "Documento di Valutazione Rischi"	Documento previsto dal D.lgs. 81/2008, contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. Tale documento contiene, inoltre, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici



	che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Medico competente	Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro, ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
RLS o “Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza”	Soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
RSPP o “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”	Soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro a cui risponde, al fine di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Sorveglianza Sanitaria	Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

4. Risk assessment

4.1 Le funzioni organizzative coinvolte

Gli organi deputati allo svolgimento delle funzioni coinvolte e delle attività sensibili concernenti le presenti aree di rischio (che verranno illustrate nel dettaglio nel paragrafo successivo), e di conseguenza destinatari di quanto statuito dal presente Modello, sono individuati direttamente nel Prof. Gerolamo Sirchia, in qualità di **Datore di Lavoro** dell’Associazione, nonché nell’Ing. Giampiero Alliori, in qualità di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**.



Inoltre, le ulteriori funzioni organizzative coinvolte si individuano nel **Medico Competente** e nel **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza**, in persona dei soggetti nominati e a ciò preposti.

Qualora il Consiglio Direttivo, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalla propria regolamentazione interna, conferisca poteri gestori ad altri soggetti delegati, questi sono da intendersi, al pari del Consiglio stesso - limitatamente alla propria sfera di attribuzione e poteri di intervento - destinatari del presente Modello Organizzativo.

Infine, si specifica che l'individuazione delle funzioni aziendali di cui sopra non deve considerarsi tassativa, essendo necessario tenere a mente l'eventualità che anche altri ruoli e/o funzioni aziendali possano risultare coinvolte nella commissione del reato presupposto a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p..

4.2 Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del D.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette aree di rischio e delle "attività sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte speciale, in relazione ad ogni area di rischio individuata, le seguenti attività sensibili:

- **utilizzo di apparecchi e dispositivi elettronici, anche portatili:**
 - utilizzo di apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici, fax ecc.);
 - utilizzo di apparecchiature audio o video (televisori, apparecchiature stereofoniche ecc.);
 - utilizzo di apparecchiature e dispositivi di misura, controllo e comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.)
 - utilizzo di elettrodomestici, organi di collegamento ad uso domestico o industriale, apparecchi di illuminazione;



- **utilizzo di attrezzature a motore:**
 - utilizzo di mezzi di trasporto di persone (quali autovetture, pullman, autoambulanze).
- **lavoro al videoterminale;**
- **attività svolte a contatto con il pubblico, quali attività ospedaliere, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza, di vendita, di promozione e di vigilanza;**
- **individuazione e nomina dei responsabili per la gestione della prevenzione e della protezione;**
- **gestione attività di prevenzione e protezione;**
- **acquisto di dispositivi di protezione individuali e per l'erogazione di prestazioni sanitarie;**
- **conferimento di incarichi a consulenti esterni;**
- **attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne;**
- **valutazione dei rischi e predisposizione delle procedure di sicurezza;**
- **formazione ed informazione del personale;**
- **gestione delle emergenze e della conformità di macchine ed impianti;**
- **manutenzione attrezzature antincendio e di sicurezza in generale;**

4.3 Reati astrattamente configurabili

Nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate, sulla base dell'analisi effettuata sono stati individuati, quali astrattamente configurabili, i seguenti reati:

- omicidio colposo, ex art. 589 c.p.;
- lesioni personali colpose, ex art. 590 c.p..



4.4 Livello di rischio

Nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse, in relazione alle attività sensibili poste in essere dall'Associazione ed al volume d'affari della medesima, le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

	P(x) – D(y)	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Grado di Probabilità	2	POCO PROBABILE	<i>Attività a rischio poco sensibile, con una frequenza operativa bassa.</i>
Livello di Danno	2	MODESTO	<i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i>

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 2 \times 2 = 4$$

	R(z)	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Livello di rischio	4	BASSO	<i>Situazione abbastanza sotto controllo, i protocolli e le pratiche vigenti sono in grado di arginare il relativo rischio – reato</i>	<i>Intervento di tipo preventivo su situazioni di rischio che potrebbero insorgere tramite monitoraggio di raccomandazioni e proposte e follow – up periodici</i>

4.5 Presidi adottati e divieti imposti all'esito del *risk assessment*

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.



Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, l'Associazione:

- cura la redazione e l'aggiornamento costante del **Documento Valutazione dei Rischi (DVR)**, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- individua e nomina le funzioni organizzative responsabili della gestione della prevenzione e della protezione dei lavoratori;
- adotta comportamenti idonei a tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e di ogni soggetto terzo coinvolto, direttamente o indirettamente, in attività connesse alla *mission* dell'Associazione;
- impiega dispositivi di protezione individuale conformi alla legge e idonei all'uso cui sono destinati, assicurandone altresì il mantenimento e la manutenzione periodica;
- rispetta gli obblighi imposti dal D.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- agisce in conformità di quanto statuito dal **Documento Valutazione dei Rischi (DVR)**;
- sottopone i propri dipendenti a controlli sanitari periodici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e conformemente con quanto statuito dal **Documento Valutazione dei Rischi (DVR)**;
- assicura l'informazione del personale neoassunto in merito ai rischi e alle criticità connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura l'adeguata formazione dei lavoratori in merito alle relative mansioni;
- garantisce ai propri dipendenti l'accesso ad eventi formativi periodici in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sottopone il proprio personale alle opportune prove di emergenza secondo le scadenze previste;
- segnala tempestivamente, agli organi preposti, ogni eventuale anomalia riscontrata in relazione alla conformità dei dispositivi e dei presidi di sicurezza impiegati;
- segnala tempestivamente al **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** e all'**OdV**, attraverso le rispettive caselle di posta elettronica, ogni eventuale anomalia di cui si è venuti a conoscenza;



- conferisce ai Collaboratori esterni incarichi redatti per iscritto, indicando analiticamente la natura degli incarichi conferiti, conformemente alle deleghe ricevute e nel rispetto del T.U. 81/2008;
- impone ad ogni soggetto con mansioni di controllo e/o supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività il rispetto del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, oltre all'obbligo di riferire prontamente agli organi preposti ogni eventuale situazione di irregolarità.

L'Associazione, inoltre, fa espresso **divieto** ai destinatari della presente Parte Speciale, siano essi dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, di:

- tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e la propria sicurezza nonché per quella altrui;
- mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato, nonché sottrarsi alle visite mediche periodiche;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'Associazione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- omettere le segnalazioni di incidenti od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato quali - a titolo esemplificativo - un evento sismico o un principio di incendio;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo.

4.6 L'attività dell'OdV

In relazione all'osservanza ed al rispetto di quanto previsto all'interno del presente Modello, con particolare riferimento alla prevenzione del rischio di configurazione di reati in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, l'OdV:

- cura il rispetto, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto;



- comunica eventuali violazioni del Modello agli organi competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori;
- cura il costante aggiornamento del Modello, proponendo l'adozione delle misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e l'effettività dello stesso;
- cura adeguatamente i rapporti con i soggetti preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro così come previsti dal **D.V.R.** ed individuati dal **Consiglio Direttivo**;
- dispone eventuali *audit* a campione onde accertare l'effettivo rispetto delle disposizioni di sicurezza sopra citate.



PARTE SPECIALE H

1. Altre fattispecie di reato – pur previste dal D.lgs. 231/2001 – che non si ritengono potenzialmente configurabili, alla luce dell’analisi del rischio effettuata, con riferimento all’attività dell’Associazione.

- Delitti di criminalità organizzata

Ai sensi dell’art. 24-ter del Decreto, la responsabilità dell’ente può derivare dai seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Inoltre, la legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Ai sensi dell’art. 25-bis del Decreto, la responsabilità dell’ente può derivare dai seguenti reati:

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);



- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Delitti contro l'industria e il commercio

Ai sensi dell'art. 25-bis1 del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I delitti richiamati dall'art. 25-*quater* del Decreto sono da individuarsi in quei reati richiamati dal codice penale e dalle leggi speciali nonché gli altri delitti che siano comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dalla Convenzione internazionale per la repressione del



finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999. La Convenzione rinvia ai reati diretti a fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, richiamando altre convenzioni, che riportano, nello specifico, dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamento di navi, esplosione di ordigni, etc.

Quanto ai reati richiamati, si fa riferimento, tra gli altri, in particolare al seguente:

- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Ai sensi dell'art. 25 quater 1 del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dal seguente reato:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

La norma sanziona la condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, quali la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo; inoltre punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate, da cui derivi una malattia del corpo o della mente.

- Delitti contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale, qualora l'Ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati.

In particolare, si richiama la fattispecie di cui all'art. 603 *bis* c.p., denominata "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".



Con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, il legislatore ha riformulato la fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p., che è stato contestualmente inserito nell'art. 25-*quiquies*, comma 1, lettera *a*), del D.lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale, da cui può discendere la responsabilità amministrativa degli enti.

Tale norma è volta a reprimere e contrastare in maniera specifica il fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, fattispecie più comunemente conosciuta con il nome di "**caporalato**", tutt'ora presente in particolari settori, come quelli dell'agricoltura e delle costruzioni.

Più nello specifico, il delitto in esame punisce quelle condotte che, approfittando dello stato di bisogno e di necessità del lavoratore, realizzano un vero e proprio sfruttamento illegale di manodopera a basso costo, volta all'elusione delle discipline lavoristiche, fiscali e previdenziali.

La norma punisce indistintamente sia l'"intermediario", ossia colui che si occupa del reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno del lavoratore, sia colui che si avvale del lavoro di tali soggetti, utilizzando, impiegando o assumendo manodopera e sottoponendo i lavoratori a sfruttamento.

Se tali attività di sfruttamento, poi, vengono perpetrate tramite l'utilizzo di violenza o minaccia, è prevista un'aggravante sanzionatoria, che eleva il *quantum* di pena previsto.

Infine, la norma fornisce una puntuale indicazione dei c.d. "indici di sfruttamento", configurabili nei casi in cui sussistano determinate condizioni, ovvero:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme da quanto stabilito dai contratti collettivi – nazionali o territoriali – stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative disastrose e degradanti.



Costituiscono poi aggravante specifica – con conseguente inasprimento sanzionatorio – lo sfruttamento di lavoratori reclutati in misura superiore a tre unità e la presenza di uno o più soggetti minori in età non lavorativa, oltre all'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avendo riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Da ultimo, in virtù della riforma operata dalla succitata Legge n. 199/2016, nel caso di commissione del reato di “caporalato”, all'ente sarà applicata una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno, nonché la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività – ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto - qualora si accerti che l'ente sia stato stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

- Abusi di mercato

Ai sensi dell'art. 25-*sexies* del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Il D.lgs. 231/2001 prevede, all'art. 25-*novies*, le fattispecie di reato volte alla tutela del diritto d'autore, ossia:

- Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, I comma, lett. a-bis) L. 633/1941);
- Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis L. 633/1941);
- Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-ter L. 633/1941);



- Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies L. 633/1941);
- Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941).

- Reati ambientali

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

Sono inoltre rilevanti, ai fini della responsabilità da reato degli enti, le fattispecie previste dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006), dalla Legge n. 150/1992, dalla Legge n. 549/1993 e dalla Legge n. 202/2007.

- Razzismo e Xenofobia

La Legge n. 167, del 20 novembre 2017, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017", ha previsto l'inserimento, tra i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, della fattispecie criminale di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia.

Il D.lgs. n. 21, del 1° marzo 2018, inoltre, ha introdotto il reato di "*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*" (art. 604-bis c.p.).

Tali delitti puniscono i partecipanti ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o



religiosi, nonché la propaganda - ovvero l'istigazione - e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

In data 16 maggio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*".

Tale Legge ha provveduto ad ampliare il novero dei reati-presupposto, estendendo la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse, adesso contemplati nel nuovo art. 25 *quaterdecies* del Decreto "231".

Tale articolo stabilisce:

- *In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*
- *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno*".

Nello specifico, il delitto di frode sportiva, previsto dall'art. 1 della Legge 401/1989, incrimina "*chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo*" nonché "*il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*".



L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

2. Risk assessment

2.1 Livello di rischio

In relazione a tutti gli altri reati presupposto di cui al Decreto - previsti nella presente Parte Speciale I - dai quali può discendere la responsabilità amministrativa da reato dell'Associazione, nell'ambito dell'analisi del rischio effettuata sono emerse le seguenti matrici di "Probabilità di verifica del danno" e di "Livello di danno stimato":

	P(x) – D(y)	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Grado di Probabilità	2	POCO PROBABILE	<i>Attività a rischio poco sensibile, con una frequenza operativa bassa.</i>
Livello di Danno	2	MODESTO	<i>Danno economico, organizzativo e d'immagine limitato, senza sanzioni interdittive ma con sanzioni amministrative.</i>

Successivamente, dal prodotto tra il coefficiente di probabilità di verifica del reato **P(x)** e il coefficiente di gravità del danno stimato **D(y)** è possibile ottenere il seguente coefficiente di rischio **R(z)**:

$$(Rz) = (Px) \times (Dy) = 2 \times 2 = 4$$

	R(z)	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
Livello di rischio	4	BASSO	<i>Situazione abbastanza sotto controllo, i protocolli e le pratiche vigenti sono in grado di arginare il relativo rischio – reato</i>	<i>Intervento di tipo preventivo su situazioni di rischio che potrebbero insorgere tramite monitoraggio di raccomandazioni e proposte e follow – up periodici</i>



ALLEGATO 1

REDAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
Redazione MOG	Consulente esterno	Consiglio Direttivo
Aggiornamento MOG	Consulente esterno	Consiglio Direttivo



ALLEGATO 2

CODICE ETICO



ALLEGATO 3

COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ruolo	Nominativo	Data di inizio della carica
Presidente		